

Spett.le
CrescItalia Servizi Imprese S.r.l.
Via Dante, 15
20123, Milano (MI)

Spett.le CrescItalia Servizi Imprese S.r.l.,

Con la firma del presente Contratto e dei relativi Allegati, il sottoscritto richiedente, come di seguito identificato, chiede di aderire alla Piattaforma CrescItalia alle condizioni e ai termini di seguito specificati, che il sottoscritto dichiara sin da ora di conoscere e accettare pienamente e che regoleranno i rapporti con il Gestore e gli altri Aderenti alla Piattaforma.

Il richiedente prende espressamente atto e accetta che, in conformità a quanto previsto dal Contratto, l'accettazione della presente richiesta di adesione è rimessa alla valutazione di CrescItalia, la quale potrà rigettare la stessa, a proprio insindacabile giudizio, senza essere perciò obbligata a fornire alcuna motivazione in proposito.

*_*_*_*

A. DATI DEL RICHIEDENTE

Denominazione / ragione sociale: _____
Sede legale: _____
Comune: _____ Prov: _____ Cap: _____ Stato: _____
C.F. / P.IVA: _____ Registro delle Imprese: _____
Legale rappresentante (nome e cognome): _____
Data di nascita: _____ Luogo di nascita: _____ Stato: _____
Documento di identità: _____ Numero: _____
Data e luogo di rilascio: _____

B. INDIRIZZO PER LE COMUNICAZIONI E ULTERIORI RECAPITI

I seguenti recapiti sono indicati ai fini delle comunicazioni con il Gestore e gli altri Aderenti.

Indirizzo di posta ordinaria

Via / Piazza / Altro: _____
Comune: _____ Prov: _____ Cap: _____ Stato: _____

Ulteriori recapiti

Posta elettronica: _____ PEC: _____
Fax: _____ Tel.: _____

*_*_*_*

CONTRATTO DI ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CRESCITALIA

INDICE

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL’ADESIONE ALLA PIATTAFORMA E ALL’UTILIZZO DEI SERVIZI OFFERTI DAL GESTORE	4
Articolo 1. Definizioni, interpretazione e Allegati	4
Articolo 2. Oggetto del Contratto	4
Articolo 3. Adesione alla Piattaforma.....	5
Articolo 4. Attivazione e utilizzo del Profilo e delle Credenziali	5
Articolo 5. Diritti di verifica da parte di CrescItalia	6
Articolo 6. Collegamento alla Piattaforma e modalità di utilizzo dei servizi e delle funzionalità messi a disposizione da CrescItalia.....	6
Articolo 7. Dichiarazioni e garanzie degli Aderenti in relazione all’utilizzo della Piattaforma.	7
Articolo 8. Diritti di proprietà intellettuale	8
SEZIONE II – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CESSIONE MEDIANTE LA PIATTAFORMA	9
Articolo 9. Attivazione della Procedura di Cessione da parte del Seller	9
Articolo 10. Presentazione delle Offerte da parte del Buyer	10
Articolo 11. Cessione del Credito.....	11
Articolo 12. Mandato per la Notifica della Cessione.....	11
Articolo 13. Crediti Ammissibili e Non Ammissibili	11
Articolo 14. Ulteriori disposizioni	12
Articolo 15. Obblighi degli Aderenti	12
SEZIONE III – NORME CONTRATTUALI RELATIVE ALLE SINGOLE CESSIONI	12
Articolo 16. Disciplina delle Cessioni.	12
Articolo 17. Cessione del Credito.....	13
Articolo 18. Data di Stipulazione.....	13
Articolo 19. Corrispettivo e condizioni economiche della Cessione.	13
Articolo 20. Notifica della Cessione.....	14
Articolo 21. Documenti probatori del Credito. Obblighi di consegna e collaborazione del Seller.	15
Articolo 22. Dichiarazioni e garanzie relative alla Cessione.	15
Articolo 23. Ulteriori obblighi del Seller.	17
Articolo 24. Irregolarità nel pagamento. Gestione di eventuali eccezioni o contestazioni.	18
Articolo 25. Opzione di Vendita	19
Articolo 26. Risoluzione delle singole Cessioni e clausola penale.....	19
Articolo 27. Disposizioni varie relative alle singole Cessioni.	20
Articolo 28. Legge applicabile e foro competente in relazione alle singole Cessioni.	20
SEZIONE IV – DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE RELATIVO ALLA PIATTAFORMA	20
Articolo 29. Disposizioni relative al prezzo di acquisto. Spese e oneri fiscali.	20
Articolo 30. Diritto di CrescItalia di sospendere l’utilizzo della Piattaforma, dei servizi, delle funzionalità e/o delle Credenziali messe a disposizione dell’Aderente.	20
Articolo 31. Limitazioni di responsabilità. Clausola di manleva.....	21
Articolo 32. Riservatezza	21
Articolo 33. Trattamento dei dati personali.	22
Articolo 34. Durata del Contratto e recesso.....	22
Articolo 35. Risoluzione del Contratto.	22
Articolo 36. Modifica unilaterale delle disposizioni contrattuali e delle condizioni economiche	23

Articolo 37. Varie.....	23
Articolo 38. Legge applicabile e foro competente.....	24
Allegato A – Definizioni	26
Allegato B – Condizioni economiche della Piattaforma.....	30
Allegato C – Mandato per la Notifica della Cessione	31
Allegato D – Modalità di calcolo dei corrispettivi dovuti a titolo di saldo e del Prezzo di Retrocessione	32
Allegato E – Fee di Adesione Buyer	34

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL’ADESIONE ALLA PIATTAFORMA E ALL’UTILIZZO DEI SERVIZI OFFERTI DAL GESTORE

Articolo 1. Definizioni, interpretazione e Allegati

- 1.1. Ai fini del presente Contratto, i termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato specificato nell’Allegato A, salvo che non sia chiaramente richiesto diversamente dal contesto in cui gli stessi sono utilizzati, restando inteso che i termini usati al singolare avranno il medesimo significato dei termini utilizzati al plurale e viceversa.
- 1.2. Le rubriche degli Articoli sono state inserite per comodità di riferimento e non assumono alcuna valenza interpretativa.
- 1.3. Qualsiasi riferimento ad una legge, atto o provvedimento normativo dovrà intendersi come riferimento a tale legge, atto o provvedimento normativo come di tempo in tempo modificato e/o integrato e/o sostituito.
- 1.4. Gli Allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, essendo vincolanti tra le Parti:
Allegato A – Definizioni;
Allegato B – Condizioni economiche della Piattaforma;
Allegato C – Mandato per la Notifica della Cessione;
Allegato D – Modalità di calcolo dei corrispettivi dovuti a titolo di saldo e del Prezzo di Retrocessione.
- 1.5. Le disposizioni del presente Contratto sono inoltre integrate dalle previsioni contenute nelle Istruzioni Operative e nelle Condizioni d’Uso, che ciascun Aderente dichiara di conoscere e accettare, nella versione di volta in volta applicabile, e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 2. Oggetto del Contratto

- 2.1. Il presente Contratto disciplina le modalità di adesione alla Piattaforma e di attivazione dei Profili assegnati agli Aderenti, nonché le condizioni applicabili alla prestazione dei servizi offerti da CrescItalia, all’utilizzo della Piattaforma e alla conclusione delle operazioni di Cessione e le norme contrattuali che regoleranno le singole Cessioni concluse tramite la Piattaforma, secondo quanto ulteriormente specificato nelle disposizioni che seguono.
- 2.2. La Piattaforma consente agli Aderenti di perfezionare operazioni di Cessione di Crediti. Tramite la Piattaforma gli Aderenti possono altresì usufruire degli ulteriori servizi di carattere tecnico e informatico messi a disposizione di volta in volta da CrescItalia, come disciplinati dal presente Contratto, ovvero da *providers* terzi.
- 2.3. Fermo restando quanto previsto dagli Articoli 12, 20 e 25, comma 6, gli Aderenti prendono espressamente atto e accettano che CrescItalia non è parte delle Cessioni concluse mediante la Piattaforma e che i servizi prestati da CrescItalia sono limitati alla gestione dei processi informatici, tecnici e amministrativi relativi all’utilizzo della Piattaforma e dei processi inerenti alla conclusione ed esecuzione delle medesime operazioni di Cessione. Resta inteso che CrescItalia non assume alcuna responsabilità in relazione alla conclusione, al regolamento o all’esecuzione delle singole Cessioni, né alle vicende inerenti al Credito oggetto di Cessione o al Titolo Contrattuale, nonché al rispetto degli obblighi normativi posti a carico degli Aderenti, ivi incluso in materia di trattamento dei dati personali delle Imprese Debitrici, né svolge alcuna attività di intermediazione finanziaria o altrimenti riservata per legge.

Articolo 3. Adesione alla Piattaforma

- 3.1. Per l'adesione alla Piattaforma è necessario che ciascun richiedente provveda a compilare e sottoscrivere il presente Contratto, ivi inclusi, ove richiesto, i relativi Allegati, trasmettendo la copia sottoscritta a CrescItalia, corredata dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dal Gestore.
- 3.2. A seguito della ricezione della richiesta di adesione e, se del caso, dell'ulteriore documentazione di cui al precedente comma 1, CrescItalia verifica la domanda presentata e valuta l'ammissione del richiedente in conformità a quanto previsto dalle proprie procedure interne, anche con riferimento alla corretta identificazione del richiedente e alla completezza delle informazioni fornite e della documentazione trasmessa. Resta inteso che CrescItalia avrà il diritto di rifiutare, a proprio insindacabile giudizio e senza alcun onere di motivazione, le richieste presentate in conformità al precedente comma 1, dandone comunicazione al richiedente, senza che quest'ultimo possa avanzare alcuna doglianza o pretesa, anche di carattere risarcitorio, in caso di rifiuto da parte di CrescItalia. Per le ipotesi di richieste di adesione in qualità di Seller, CrescItalia potrà altresì richiedere la prestazione di idonee garanzie o specificare ulteriori condizioni cui subordinare l'accettazione della richiesta di adesione.
- 3.3. In caso di accettazione della richiesta di adesione, CrescItalia provvede, nel più breve tempo possibile, a darne comunicazione al richiedente, allorché quest'ultimo, qualora non avesse già adempiuto, comunicherà i riferimenti del proprio conto corrente bancario utili all'operatività sulla Piattaforma (codice IBAN, denominazione dell'istituto bancario e sua filiale di riferimento ed esatta intestazione del conto corrente). Il perfezionamento del Contratto sarà sospensivamente condizionato, in caso di richiesta di adesione in qualità di Buyer, all'apertura del Conto Buyer presso la Banca Convenzionata, il tutto in conformità a quanto previsto al successivo comma 4.
- 3.4. In caso di richiesta di adesione in qualità di Buyer, l'Aderente dovrà provvedere al pagamento della fee annuale di adesione, da regolarsi nei termini e nelle modalità previste nell'Allegato E ed altresì comunicare i dati relativi al conto corrente sul quale transiteranno tutti i flussi relativi all'operatività in relazione al presente Contratto.

Articolo 4. Attivazione e utilizzo del Profilo e delle Credenziali

- 4.1. Successivamente al verificarsi delle condizioni riferite all'Articolo 3, comma 3, CrescItalia provvede ad attivare il Profilo e a inviare all'Aderente il PIN personalizzato per l'accesso alla Piattaforma e l'utilizzo dei servizi forniti dal Gestore tramite la stessa.
- 4.2. Utilizzando le proprie Credenziali, l'Aderente potrà usufruire dei servizi e delle funzionalità messi a disposizione da CrescItalia con specifico riferimento alla tipologia di utente (Buyer o Seller) per la quale è stata richiesta l'adesione alla Piattaforma.
- 4.3. L'Aderente è responsabile in via esclusiva della conservazione e dell'utilizzo delle Credenziali, obbligandosi a preservarne la riservatezza con la dovuta cura e diligenza, e sopporta tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale utilizzo indebito o non autorizzato di dette Credenziali, esonerando espressamente CrescItalia da qualsiasi responsabilità al riguardo e obbligandosi a tenere indenne e manlevata CrescItalia da qualsiasi danno, costo, spesa, pretesa, azione o altra conseguenza pregiudizievole derivante da tale utilizzo indebito o non autorizzato.
- 4.4. Tramite la Piattaforma ciascun Aderente avrà la possibilità di visualizzare l'insieme dei propri dati di registrazione accessibili tramite il proprio Profilo, nonché, tra l'altro:
 - (a) con riferimento ai Buyer, le informazioni inerenti ai Crediti oggetto di Cessione, , ai corrispettivi dovuti e/o corrisposti ai Seller;
 - (b) con riferimento ai Seller, le informazioni inerenti ai Crediti vantati nei confronti delle Imprese Debitrici per i quali sia stata attivata una Procedura di Cessione, , ai corrispettivi dovuti e/o corrisposti dai Buyer.
- 4.5. Le modalità di utilizzo della Piattaforma, delle Credenziali e del Profilo dell'Aderente sono ulteriormente specificate nelle Istruzioni Operative messe a disposizione da CrescItalia, che l'Aderente si impegna sin da ora a rispettare, conformemente a quanto previsto all'Articolo 1, comma 5, che precede.

Al riguardo, CrescItalia assumerà che ciascun Aderente sia al corrente delle informazioni riportate nelle Istruzioni Operative e che si attenga a quanto previsto nelle stesse nell'utilizzo della Piattaforma.

- 4.6. Ciascun Aderente è responsabile in via esclusiva nei confronti del Gestore e degli altri Aderenti di tutte le comunicazioni e le istruzioni inviate tramite la Piattaforma, con particolare riferimento alle comunicazioni e istruzioni relative alle Procedure di Cessione e al perfezionamento delle singole Cessioni. In particolare, ciascun Aderente è responsabile dell'operato degli eventuali soggetti delegati a operare sulla Piattaforma attraverso l'utilizzo delle Credenziali e garantisce espressamente che tali soggetti dispongono a tal fine di idonei poteri. CrescItalia è pertanto espressamente esonerata da ogni onere di accertamento in merito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai contenuti della delega, al possesso delle condizioni di capacità di cui all'art. 1389, cod. civ. e/o agli eventuali limiti ai poteri conferiti al soggetto delegato, anche qualora tali limiti siano soggetti a forme di pubblicità legale ovvero siano stati comunque comunicati o siano in altro modo noti a CrescItalia, essendo l'Aderente tenuto a tenere indenne e manlevata CrescItalia da qualsiasi danno, costo, spesa, pretesa, azione o altra conseguenza pregiudizievole derivante dai contenuti della delega, nonché da eventuali vizi di capacità o difetto di potere da parte del soggetto delegato..

Articolo 5. Diritti di verifica da parte di CrescItalia

- 5.1. CrescItalia si riserva il diritto di verificare, di propria iniziativa e in ogni momento, le informazioni, le certificazioni e i documenti di seguito indicati in relazione a ciascun Seller, ovvero di richiederne eventualmente la trasmissione da parte del Seller stesso, anche su richiesta del Buyer – e a condizione che la richiesta del Buyer sia considerata ragionevole e fondata da CrescItalia, a proprio insindacabile giudizio:

- (a) informazioni relative alla banca presso cui è aperto il Conto Seller;
- (b) attestazioni relative alla regolare apertura e all'esistenza del Conto Seller, nonché all'esito delle disposizioni relative alle operazioni di Cessione concluse tramite la Piattaforma, rilasciate dalla banca presso cui il Conto Seller è aperto;
- (c) attestazioni, pareri o certificazioni, rilasciati da un consulente legale o professionista considerato equivalente da parte di CrescItalia, in merito alla ricorrenza di una o più delle circostanze che qualificano un Credito come Credito Ammissibile ai sensi del successivo Articolo 13, comma 1;

nonché qualsiasi ulteriore attestazione, parere o certificazione che CrescItalia ritenga opportuna o necessaria, secondo il proprio ragionevole giudizio, al fine di tutelare gli interessi di tutti gli Aderenti e di assicurare la corretta esecuzione delle operazioni di Cessione tramite la Piattaforma.

- 5.2. Resta in ogni caso inteso che le attestazioni, i pareri o le certificazioni di cui al precedente comma 1 dovranno essere considerati soddisfacenti da CrescItalia ai fini per i quali essi sono stati richiesti.
- 5.3. Costituisce, inoltre, un presupposto per l'adesione alla Piattaforma il fatto che CrescItalia sia posta nelle condizioni di verificare l'idoneità soggettiva di ciascun Seller e dei rispettivi rappresentanti legali, amministratori e direttori generali. Con la sottoscrizione del presente Contratto, pertanto, ciascun Seller prende espressamente atto ed accetta che CrescItalia potrà condurre in ogni momento le predette verifiche, rinunciando sin da ora a sollevare qualsiasi eccezione in proposito.

Articolo 6. Collegamento alla Piattaforma e modalità di utilizzo dei servizi e delle funzionalità messi a disposizione da CrescItalia

- 6.1. Il collegamento alla Piattaforma e l'utilizzo dei servizi e delle funzionalità di cui al precedente Articolo 4 avviene attraverso la rete internet. A tal fine, ciascun Aderente deve autonomamente provvedere a dotarsi, a propria cura e spese, di idonee infrastrutture tecnologiche (*hardware* e *software*) e dei collegamenti informatici necessari per poter usufruire dei predetti servizi e funzionalità tramite la rete internet. Tali infrastrutture e collegamenti dovranno costantemente rispondere alle specifiche tecniche eventualmente indicate nelle Istruzioni Operative e dovranno in ogni caso essere in linea con gli standard disponibili sul mercato, al fine, tra l'altro, di garantire la riservatezza dei dati relativi agli Aderenti e alle operazioni di Cessione e di prevenire eventuali attacchi informatici ai sistemi utilizzati da ciascun Aderente e dal Gestore, nonché l'utilizzo indebito o non autorizzato delle Credenziali messe a disposizione da CrescItalia.

- 6.2. L'Aderente rinuncia sin da ora ad avanzare qualsivoglia pretesa verso CrescItalia – ed esonera espressamente CrescItalia da ogni responsabilità – per qualsiasi interruzione o malfunzionamento totale o parziale dei predetti servizi e funzionalità ovvero per qualsiasi perdita o danno che sia imputabile alla mancata adozione, a difetti o a malfunzionamenti o a qualsiasi altra causa connessa alle infrastrutture e ai collegamenti di cui al precedente comma 1, ivi inclusa la mancata adozione di adeguati standard di sicurezza da parte dell'Aderente.
- 6.3. L'Aderente prende espressamente atto e accetta che CrescItalia non ha la possibilità di controllare le comunicazioni tramite internet o tramite altri servizi di telecomunicazione utilizzati dall'Aderente per accedere alla Piattaforma, né può escludere che tali comunicazioni vengano intercettate o manomesse. CrescItalia resta pertanto esonerata da ogni responsabilità per danni causati da terzi a seguito di abusi perpetrati aggirando i sistemi di sicurezza adottati, ivi inclusa ogni responsabilità derivante dall'utilizzo indebito o non autorizzato delle Credenziali.
- 6.4. L'Aderente dichiara di essere ben consapevole delle caratteristiche e dei rischi potenziali derivanti dall'utilizzo della rete internet e di essere in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze per l'utilizzo dei servizi offerti tramite la Piattaforma.
- 6.5. Qualora attraverso la Piattaforma sia possibile accedere a siti internet di terzi, tale possibilità non costituisce un invito da parte di CrescItalia ad accedere ai predetti siti. Inoltre, CrescItalia non assume alcuna responsabilità circa i contenuti di tali siti né riguardo l'accuratezza, la qualità o la legittimità delle informazioni dagli stessi ricavabili.
- 6.6. CrescItalia non dichiara né garantisce che non vi saranno interruzioni, sospensioni, disservizi, malfunzionamenti nell'utilizzo della Piattaforma e dei relativi servizi, eventualmente per l'effetto di *virus* o *bug* informatici, ovvero che si ponga rimedio a tali interruzioni, sospensioni, disservizi o malfunzionamenti.
- 6.7. Per le ulteriori norme relative all'utilizzo del sito internet su cui è resa disponibile la Piattaforma si fa rinvio alle relative Condizioni d'Uso, che devono ritenersi integralmente richiamate e incorporate nel presente Contratto, in conformità a quanto previsto dall'Articolo 1, comma 5.

Articolo 7. Dichiarazioni e garanzie degli Aderenti in relazione all'utilizzo della Piattaforma.

- 7.1. Ciascun Aderente dichiara e garantisce:
 - (a) di essere pienamente consapevole della natura delle operazioni di Cessione concluse tramite la Piattaforma e del funzionamento della stessa;
 - (b) di accettare tutti i rischi connessi alla conclusione delle predette operazioni e all'utilizzo della Piattaforma, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i rischi legati al regolamento dei corrispettivi dovuti in relazione a ciascuna Cessione e al pagamento dei Crediti da parte delle Imprese Debitrici;
 - (c) che l'adesione alla Piattaforma non contrasta con le disposizioni di legge e statutarie ad esso applicabili;
 - (d) di avere idonei poteri legali ed autorizzazioni del caso per poter sottoscrivere il presente Contratto a norma di legge e di statuto sociale;
 - (e) di non trovarsi in stato di insolvenza o di crisi e di non essere assoggettato, volontariamente o meno, ad alcuna procedura di liquidazione, concordato, riorganizzazione, amministrazione straordinaria o risanamento.
- 7.2. Ciascun Buyer dichiara e garantisce, inoltre:
 - (a) di aver condotto le proprie valutazioni in merito alla conformità dell'operatività posta in essere tramite la Piattaforma con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, anche attraverso l'ausilio, se del caso, di consulenti esterni;
 - (b) di non essere iscritto all'albo delle banche o degli intermediari finanziari di cui al testo unico bancario (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 285) o in albi equivalenti tenuti da autorità estere, fatto salvo per le società di cartolarizzazione di crediti iscritte ai sensi della Legge n. 130 del 30 Aprile

1999, che sono espressamente autorizzate ad aderire alla Piattaforma ai sensi del presente contratto in qualità di Buyer;

- (c) di non svolgere attraverso la Piattaforma attività di finanziamento riservate a banche o intermediari finanziari secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti;
- (d) di essere pienamente consapevole e di accettare che CrescItalia non assume alcuna responsabilità in relazione all'operatività posta in essere tramite la Piattaforma e alla conformità della stessa con i vincoli e gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti, obbligandosi a manlevare e tenere indenne CrescItalia da qualsivoglia danno, costo, onere, pretesa, azione o altra conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dall'eventuale violazione dei predetti vincoli e obblighi.

7.3. Ciascun Seller dichiara e garantisce di essere legittimato, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e, ove applicabile, in conformità ai rapporti contrattuali in essere con le relative Imprese Debitrici, alla comunicazione dei dati personali delle Imprese Debitrici per le finalità di cui al presente Contratto, e di aver reso agli interessati le necessarie informative e, ove necessario, ottenuto i relativi consensi al trattamento dei dati personali per le finalità previste ai sensi del presente Contratto.

7.4. Le dichiarazioni e garanzie di cui ai precedenti comma 1, 2 e 3 si intendono rese per tutta la durata del Contratto e rinnovate in relazione a ciascuna delle operazioni di Cessione concluse dagli Aderenti alla Piattaforma.

7.5. Ciascun Aderente prende atto ed espressamente accetta che CrescItalia non offre alcuna garanzia, né assume alcuna responsabilità, in ordine al buon esito delle Cessioni, alla conformità delle stesse e dell'operatività dell'Aderente alle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti, al regolare e corretto adempimento delle obbligazioni assunte da parte delle Imprese Debitrici, ai servizi o alle attività prestate da eventuali *providers* terzi di cui all'Articolo 2, comma 2, nonché in merito a tutte le ulteriori circostanze di cui ai commi 1, 2 e 3 che precedono. In particolare, nell'utilizzo della Piattaforma ciascun Aderente si impegna a rispettare le disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti e a operare nei limiti di quanto consentito dalla legge, anche avendo riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai limiti imposti dalla disciplina in materia bancaria, finanziaria, tributaria e di tutela dei dati personali.

Articolo 8. Diritti di proprietà intellettuale

8.1. CrescItalia concede a ciascun Aderente il diritto non esclusivo, non trasferibile e in qualsiasi momento revocabile di accedere, utilizzare ed eseguire operazioni di Cessione attraverso la Piattaforma, nonché, nei limiti di quanto consentito dalla Piattaforma stessa, di accedere ai dati relativi a ciascun Aderente, alle Informazioni Proprietarie e alle altre informazioni fornite o messe a disposizione da CrescItalia tramite la Piattaforma o in altro modo, e di usufruire del *layout* e del *software* relativo alla Piattaforma e di ogni ulteriore materiale su cui il Gestore vanta diritti di proprietà intellettuale, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Contratto e nei limiti di quanto strettamente necessario per l'utilizzo della medesima Piattaforma.

8.2. Fermi i limiti posti dal presente Contratto, ivi comprese le previsioni in materia di obblighi di riservatezza di cui al successivo Articolo 32, ciascun Aderente accetta e riconosce altresì che:

- (a) Il Gestore è il solo ed esclusivo titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sulla Piattaforma e sui Materiali Concessi in Licenza;
- (b) ogni Materiale Concesso in Licenza è protetto dalla legge sul diritto d'autore e dai trattati internazionali in materia di *copyright*;
- (c) è espressamente proibito ed escluso ogni diverso utilizzo da parte degli Aderenti della Piattaforma e del Materiale Concesso in Licenza;
- (d) CrescItalia avrà il diritto di utilizzare (ivi inclusa, senza alcuna limitazione, tramite la rielaborazione, aggregazione, modifica o riproduzione) eventuali dati ed informazioni comunicate dall'Aderente per l'utilizzo della Piattaforma e le finalità di cui al presente Contratto.

- 8.3. Ciascun Aderente prende atto ed espressamente riconosce di non essere titolare di alcun diritto di proprietà intellettuale sulla Piattaforma o sui Materiali Concessi in Licenza, i quali, pertanto, non possono essere venduti, trasferiti, copiati, riprodotti, rielaborati, adattati, trasformati, tradotti o in ogni caso modificati, in alcun modo (salvo ove diversamente ed espressamente indicato nelle Istruzioni Operative e nei limiti massimi di legge) e devono essere protetti e mantenuti riservati da parte degli Aderenti. L'Aderente si impegna altresì, nei limiti massimi di legge, a non effettuare operazioni di *reverse engineering* rispetto alla Piattaforma e a non riutilizzare o rielaborare – anche in via indiretta o attraverso terzi con cui abbia relazioni di affari o di altro genere – in qualsiasi modo e forma il materiale e i contenuti messi a disposizione da CrescItalia, anche con riferimento al presente Contratto, ai relativi Allegati e alle Condizioni della Cessione.
- 8.4. Ogni diritto non espressamente riconosciuto agli Aderenti è riservato a CrescItalia, che potrà disporre liberamente, senza alcuna limitazione, nei limiti massimi di legge. Salvo ove diversamente indicato nelle Istruzioni Operative, l'Aderente non acquista alcun diritto, titolo o interesse (ivi inclusi diritti di riproduzione o vendita) sui Materiali Concessi in Licenza.
- 8.5. L'Aderente si impegna a non utilizzare, salvo che per quanto consentito ai sensi del presente Contratto, o registrare alcun diritto di proprietà intellettuale sulla denominazione "CrescItalia" o altra simile denominazione, quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a titolo di marchio, insegna, denominazione sociale, nome o dominio.
- 8.6. La Piattaforma e il Materiale Concesso in Licenza sono messi a disposizione da CrescItalia nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del presente Contratto e nelle versioni di tempo in tempo vigenti, senza che CrescItalia fornisca alcuna dichiarazione o garanzia, implicita o esplicita, al riguardo.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CESSIONE MEDIANTE LA PIATTAFORMA

Articolo 9. Attivazione della Procedura di Cessione da parte del Seller

- 9.1 Il Seller che desideri cedere il proprio Credito mediante la Piattaforma può richiedere l'attivazione di un'apposita Procedura di Cessione attraverso le funzionalità messe a disposizione da CrescItalia tramite la Piattaforma. CrescItalia si riserva il diritto di rifiutare, a proprio insindacabile giudizio e senza alcun onere di motivazione, l'attivazione della Procedura di Cessione in relazione a ciascuno di detti Crediti, rinunciando sin da ora il Seller ad avanzare qualsiasi doglianza o pretesa, anche di carattere risarcitorio, nei confronti di CrescItalia in conseguenza della mancata accettazione, da parte del Gestore, della richiesta di attivazione della Procedura di Cessione.
- 9.2 Il Seller è tenuto ad assicurarsi preventivamente che ciascun Credito per il quale viene chiesta l'attivazione della Procedura di Cessione sia un Credito Ammissibile. Fermo restando quanto previsto al comma 1, CrescItalia non assume alcun obbligo di verifica e non accetta alcuna responsabilità in merito alla sussistenza delle condizioni per poter considerare detto Credito come Credito Ammissibile, con riferimento sia al momento in cui ne viene chiesta l'ammissione ad una Procedura di Cessione, sia a ogni successivo momento, restando comunque impregiudicata la facoltà di CrescItalia di procedere, se del caso, all'effettuazione di tali verifiche, anche in conformità a quanto previsto dall'Articolo 5. Il Seller si impegna a tenere indenne e manlevata CrescItalia da qualsiasi danno, costo, spesa, pretesa, azione o altra conseguenza pregiudizievole derivante dalla mancata qualificabilità del Credito come Credito Ammissibile.
- 9.3 Contestualmente alla richiesta di attivazione della Procedura di Cessione, il Seller indica, sotto la propria responsabilità e nel rispetto degli obblighi di legge applicabili, gli elementi identificativi del Credito e dell'Impresa Debitrice, fornendo altresì le ulteriori informazioni di volta in volta richieste da CrescItalia in conformità alle Istruzioni Operative e provvedendo al caricamento della relativa Fattura, secondo le modalità tecniche specificate nelle medesime Istruzioni Operative. Le anzidette informazioni potranno includere, tra l'altro:
- (a) l'Importo Nominale, il numero progressivo della Fattura, la Data di Emissione, la Data di Pagamento, la Data di Pagamento Attesa, la data di consegna del bene o di esecuzione del servizio

prestato in favore dell'Impresa Debitrice in conformità al Titolo Contrattuale cui il Credito inerisce, nonché il relativo ordine di vendita, ove disponibile;

- (b) la denominazione, la sede legale, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese, il codice fiscale e la partita IVA dell'Impresa Debitrice;
- (c) le preferenze del Seller in merito alle condizioni di Cessione;
- (d) la natura del Titolo Contrattuale cui inerisce il Credito oggetto della Procedura di Cessione;

il tutto in conformità a quanto ulteriormente precisato nelle Istruzioni Operative e fermo restando il diritto di CrescItalia di verificare la corrispondenza delle informazioni fornite con i dati risultanti dalla Fattura caricata sulla Piattaforma e/o, se del caso, le ulteriori informazioni di cui eventualmente disponga anche a seguito di specifica richiesta.

- 9.4 In aggiunta alle informazioni di cui al precedente comma 3, il Gestore può richiedere al Seller ulteriori informazioni opzionali, con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla propria relazione commerciale o di affari con l'Impresa Debitrice, alla solvibilità della stessa e/o all'incidenza dei ritardi, inadempimenti o ritardati pagamenti in relazione alle fatture emesse in precedenza.
- 9.5 Fermo restando quanto specificato all'Articolo 16, comma 2, in sede di attivazione della Procedura di Cessione il Seller, tra l'altro, ribadirà altresì il proprio consenso, in via digitale o in altra forma eventualmente indicata da CrescItalia, a che la singola Cessione sia disciplinata dalle condizioni di cui alla Sezione III del presente Contratto, come riportate nelle Condizioni della Cessione compilate nella fase di attivazione della singola Procedura di Cessione, rinunciando sin da ora il Seller a sollevare qualsiasi eccezione o contestazione in proposito. Le Condizioni della Cessione potranno altresì essere messe a disposizione nell'apposita sezione della Piattaforma dedicata allo svolgimento della Procedura di Cessione nonché inviate al Buyer risultante aggiudicatario del Credito successivamente al completamento della Cessione.

Articolo 10. Presentazione delle Offerte da parte del Buyer

- 10.1 Ciascun Buyer può partecipare alle Procedure di Cessione attivate da un Seller in conformità alle previsioni di cui all'Articolo 9, presentando un'Offerta mediante l'apposita sezione della Piattaforma. Il dettaglio degli elementi identificativi di ciascuna Offerta e la procedura per il caricamento della stessa sono ulteriormente specificati nelle Istruzioni Operative. Gli anzidetti elementi identificativi devono in ogni caso includere l'importo del Saldo Offerto. Il Seller manifesta la propria accettazione o rigetto dell'Offerta attraverso la Piattaforma, restando inteso che non saranno accettate Offerte che prevedano l'applicazione di un importo a titolo di Saldo Offerto che sia inferiore al Saldo Minimo. In caso di rifiuto, il Buyer può presentare una seconda Offerta. In caso di accettazione, si applicheranno le disposizioni di cui alla Sezione III del presente Contratto, come riportate nelle Condizioni della Cessione.
- 10.2 Fermo restando quanto specificato all'Articolo 16, comma 2, in sede di presentazione dell'Offerta il Buyer, tra l'altro, ribadirà altresì il proprio consenso, in via digitale o in altra forma eventualmente indicata da CrescItalia, a che la singola Cessione sia disciplinata dalle condizioni di cui alla Sezione III del presente Contratto, come riportate nelle Condizioni della Cessione relative al Credito per il quale l'Offerta viene presentata, rinunciando sin da ora il Buyer a sollevare qualsiasi eccezione o contestazione in proposito. Al verificarsi di tale condizione, verrà data notizia al Seller della predetta accettazione da parte del Buyer, secondo le modalità determinate da CrescItalia.
- 10.3 Ciascun Offerta presentata attraverso la Procedura di Cessione da parte del Buyer, secondo le modalità previste nelle Istruzioni Operative, dovrà ritenersi incondizionata e irrevocabile. Ogni comunicazione di revoca o rinuncia ovvero ogni specificazione inerente a eventuali condizioni cui subordinare l'Offerta che venga inoltrata dal Buyer a CrescItalia e/o al Seller sarà inutilmente data e dovrà ritenersi inefficace ad ogni effetto di legge, qualora il Buyer abbia già ricevuto dal Seller l'accettazione dell'Offerta nei termini proposti dal Buyer.
- 10.4 In deroga a quanto previsto al precedente comma 3, l'Offerta non ancora accettata dal Seller potrà ritenersi automaticamente inefficace qualora, in relazione al Credito oggetto di Procedura di Cessione:
- (a) sia stata successivamente presentata un'Offerta Migliorativa; ovvero

- (b) CrescItalia disponga la sospensione della Procedura di Cessione in conformità alle previsioni di cui all'Articolo 30.

Articolo 11. Cessione del Credito.

- 11.1 Il Credito oggetto di Procedura di Cessione è acquistato dal Buyer alle condizioni dallo stesso proposte ed accettate dal Seller.
- 11.2 Il Gestore comunica al Seller e al Buyer il completamento della Cessione (nei tempi eventualmente previsti dalle Istruzioni Operative) attraverso la Piattaforma.

Articolo 12. Mandato per la Notifica della Cessione

- 12.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto e, in particolare, dell'Allegato C, ciascun Aderente conferisce apposito mandato a CrescItalia a che quest'ultima proceda a effettuare la Notifica della Cessione in conformità a quanto previsto al successivo Articolo 20, nonché, in caso di esercizio dell'Opzione di Vendita, ai sensi dell'Articolo 25, comma 6. Si applica il disposto di cui all'articolo 1723, comma 2, cod. civ. Parimenti, nel caso di Cessione ad un Buyer 130, CrescItalia è autorizzata alla pubblicazione dell'avviso di cessione ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 130.
- 12.2 Le parti si danno reciprocamente atto che nel caso di cessione ad un Buyer 130, la pubblicazione dell'avviso di cessione ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 130, verrà effettuata dal Servicer per conto del Buyer.

Articolo 13. Crediti Ammissibili e Non Ammissibili

- 13.1 Ciascun Credito può considerarsi come Credito Ammissibile quando ricorrano, in relazione allo stesso, le condizioni oggetto di dichiarazione e garanzia del Seller ai sensi del successivo Articolo 22, comma 1.
- 13.2 Qualora un Credito si qualifichi come Credito Non Ammissibile in ragione, tra l'altro, di una o più delle seguenti circostanze:
 - (a) il Titolo Contrattuale è retto da una legge diversa dalla legge italiana;
 - (b) il Seller e/o l'Impresa Debitrice non sono residenti in Italia;
 - (c) il Credito deve essere estinto con pagamento in valuta diversa dall'Euro;
 - (d) l'Impresa Debitrice si qualifica come entità di diritto pubblico ovvero come Pubblica Amministrazione ai sensi della disciplina speciale prevista per la cessione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione,

CrescItalia potrà comunque acconsentire, a proprio insindacabile giudizio, all'attivazione della Procedura di Cessione in relazione a tale Credito, richiedendo eventualmente il rispetto di ulteriori o diversi requisiti ai fini dell'attivazione di tale Procedura di Cessione, con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- (a) gli accordi correlati al Titolo Contrattuale a cui inerisce il Credito;
- (b) la valuta in cui è denominato il Credito e il cambio applicabile;
- (c) eventuali accordi relativi al rilascio di garanzie da parte dell'Impresa Debitrice;
- (d) le tutele assicurate al Seller e a ogni successivo acquirente del Credito in relazione a oneri o spese di carattere fiscale o di altro genere nonché ai rischi di investimento e valutari eventualmente collegati al Titolo Contrattuale e all'esecuzione delle prestazioni dedotte nel medesimo;
- (e) le condizioni e formalità applicabili ai fini del perfezionamento e/o dell'opponibilità della Cessione nei confronti dell'Impresa Debitrice;
- (f) la/e procedura/e applicabile/i ai fini dell'esecuzione forzata del Credito o in ogni caso della tutela dei diritti acquisiti dal Buyer in forza della Cessione.

- 13.3 Nelle ipotesi di cui al precedente comma 2, inoltre, l'attivazione della Procedura di Cessione e/o il perfezionamento della relativa Cessione potrà comportare la sottoscrizione di documentazione contrattuale di natura sostitutiva, modificativa o integrativa rispetto al presente Contratto, anche in conformità a quanto previsto al successivo Articolo 16, comma 2.
- 13.4 Resta in ogni caso ferma la facoltà, da parte di CrescItalia, di esaminare in qualsiasi momento i Crediti per i quali è attivata la Procedura di Cessione e di procedere all'eventuale riqualificazione degli stessi come Crediti Non Ammissibili, disponendo la sospensione della Procedura di Cessione, nonché di indicare ulteriori condizioni in presenza delle quali il Credito potrà essere qualificato come Credito Ammissibile in conformità alle disposizioni di cui al presente Articolo 13.

Articolo 14. Ulteriori disposizioni

- 14.1 Gli Aderenti si impegnano a non porre in essere qualsiasi attività che possa pregiudicare il corretto e regolare svolgimento di una Procedura di Cessione o determinarne delle manipolazioni, anche tramite attività compiute o contatti intercorsi con gli altri Aderenti al di fuori della Piattaforma.
- 14.2 Ciascun Aderente prende atto ed espressamente accetta che tutte le attività effettuate tramite la Piattaforma ai fini della Cessione dei Crediti oggetto di Procedura di Cessione – ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le comunicazioni, Offerte, istruzioni, messaggi o altre informazioni – con modalità informatiche dovranno ritenersi giuridicamente vincolanti, come se fossero state eseguite manualmente o tramite sottoscrizione autografa da soggetto munito di idonei poteri. Tali comunicazioni, Offerte, istruzioni, messaggi o informazioni non possono essere modificati, neanche in ipotesi di errore manifesto, se non con il preventivo consenso di CrescItalia. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento ai consensi espressi dal Seller e dal Buyer ai sensi, rispettivamente, degli Articoli 9, comma 5 e 10, comma 2.
- 14.3 Tutti i pagamenti relativi alle Cessioni concluse tramite la Piattaforma saranno regolati in conformità ai tempi di esecuzione e ai c.d. *cut-off times* delle banche presso cui sono aperti il Conto Buyer, il Conto Seller e il Conto Gestore, ivi inclusa la Banca Convenzionata.
- 14.4 Le RegISTRAZIONI di CrescItalia hanno piena efficacia probatoria nei confronti degli Aderenti.

Articolo 15. Obblighi degli Aderenti

- 15.1 Con riferimento a ciascuna Procedura di Cessione attiva e alle successive operazioni di Cessione eventualmente concluse, ciascun Aderente si impegna a comunicare a CrescItalia, non appena ne sia venuto a conoscenza, qualsiasi evento che possa determinare una violazione delle dichiarazioni e garanzie rese ai sensi del presente Contratto e/o delle Condizioni della Cessione nonché a dare pronta e puntuale informativa in merito alle eventuali controversie sorte tra gli Aderenti in relazione alle operazioni di Cessione concluse tramite la Piattaforma, ferma restando l'estraneità di CrescItalia a siffatte controversie.
- 15.2 Con riferimento ai Crediti per i quali sia in corso una Procedura di Cessione ovvero che siano già stati ceduti, ciascun Seller si impegna altresì a fornire senza indugio a CrescItalia le informazioni di cui al successivo Articolo 23, comma 6, nonché, su richiesta di CrescItalia eventualmente anche per conto del Buyer, le informazioni di cui al successivo Articolo 23, comma 7.
- 15.3 Ciascun Aderente presterà la più ampia collaborazione con CrescItalia al fine di consentire a quest'ultima di prestare i servizi oggetto del presente Contratto, con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla trasmissione della Notifica della Cessione.

SEZIONE III – NORME CONTRATTUALI RELATIVE ALLE SINGOLE CESSIONI

Articolo 16. Disciplina delle Cessioni.

- 16.1 Le disposizioni di cui alla presente Sezione III del Contratto dettano le norme contrattuali applicabili alle singole Cessioni concluse attraverso la Piattaforma, avendo valore di contratto normativo di natura non associativa. Si applicano, inoltre, con riferimento alla singola Cessione, le previsioni di cui ai successivi Articoli 32 e 37, in quanto compatibili.

- 16.2 Le previsioni di cui alla presente Sezione III del Contratto e le ulteriori disposizioni richiamate al comma 1 saranno riportate nelle Condizioni della Cessione accettate dal Seller e dal Buyer in conformità alle previsioni di cui agli Articoli 9, comma 5 e 10, comma 2. Resta ferma la possibilità che le Condizioni della Cessione prevedano, anche in considerazione delle particolari caratteristiche della singola Cessione ovvero nelle ipotesi in cui la Procedura di Cessione interessi un Credito Non Ammissibile per il quale si proceda comunque all'attivazione di tale procedura ai sensi dell'Articolo 13, commi 2 e 3, l'applicazione di condizioni in deroga, sostitutive, modificative o integrative, rispetto alle previsioni di cui alla presente Sezione III e alle ulteriori disposizioni richiamate al comma 1.
- 16.3 Ai fini delle previsioni di cui alla presente Sezione III e dell'Allegato D, nonché delle definizioni a tal fine utilizzate, i termini "Buyer" e "Seller" indicano, rispettivamente:
- (a) il Buyer risultante cessionario del Credito in conformità a quanto previsto dall'Articolo 11 e alle previsioni di cui alle Condizioni della Cessione; e
 - (b) il Seller che ha attivato la Procedura di Cessione conclusasi con la Cessione del relativo Credito, che pertanto acquista la qualifica di cedente in relazione alla Cessione e alle previsioni di cui alle Condizioni della Cessione.

Articolo 17. Cessione del Credito.

- 17.1 Ciascuna Cessione dovrà intendersi perfezionata al momento della notifica da parte del Gestore della Piattaforma al Seller e al Buyer, secondo quanto previsto dal precedente Articolo 11.2, senza che sia perciò necessaria alcuna ulteriore manifestazione di volontà da parte del Buyer o del Seller ai fini del perfezionamento della Cessione tra i medesimi, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 20.
- 17.2 Per effetto del perfezionamento della singola Cessione, il Credito vantato nei riguardi dell'Impresa Debitrice, come identificato nell'ambito della Procedura di Cessione e rappresentato dalla relativa Fattura, è trasferito irrevocabilmente dal Seller al Buyer per l'intero Importo Nominale, restando esclusa qualsiasi ipotesi di cessione parziale.
- 17.3 Ferme restando in ogni caso le ulteriori previsioni di cui agli Articoli che seguono, il Seller non assumerà alcuna garanzia di solvenza dell'Impresa Debitrice ai sensi dell'articolo 1267, cod. civ., e, pertanto, ogni rischio inerente alla solvibilità dell'Impresa Debitrice resterà a carico del Buyer, non trovando, tra l'altro, applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 1267, cod. civ.
- 17.4 Le disposizioni di cui al presente Articolo 17, ed in generale del presente Contratto, trovano espressa applicazione, *mutatis mutandis*, anche nel caso di Cessione ad un Buyer 130.
- 17.5 Il Credito sarà trasferito al Buyer con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori, nonché i frutti eventualmente scaduti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1263, commi 1 e 3, cod. civ.**
- 17.6 Il perfezionamento della singola Cessione non comporterà in nessun caso la cessione del Titolo Contrattuale; resterà, pertanto, ad esclusivo carico del Seller qualsiasi eventuale posizione debitoria ovvero qualsiasi eventuale responsabilità inerente, conseguente e/o connessa al Titolo Contrattuale sottostante.

Articolo 18. Data di Stipulazione.

- 18.1 La Data di Stipulazione della singola Cessione corrisponde alla data di acquisto del Credito da parte del Buyer ai sensi e per gli effetti di cui al presente Contratto.
- 18.2 Gli effetti della Cessione decorreranno dalla Data di Stipulazione.

Articolo 19. Corrispettivo e condizioni economiche della Cessione.

- 19.1 Quale corrispettivo per l'acquisto del Credito, il Buyer è tenuto a corrispondere al Seller:

- (a) entro 2 (due) Giorni Lavorativi dalla Data di Stipulazione, un importo a titolo di Acconto pari al 90% (novanta per cento) dell'Importo Nominale del Credito, da corrispondersi tramite bonifico bancario da accreditarsi sul Conto Seller; nonché
 - (b) un importo pari, a seconda dei casi, a:
 - (i) il Saldo, in caso di Pagamento alla Data di Pagamento Attesa;
 - (ii) il Saldo Aggiustato, in caso di Pagamento Anticipato o Tardivo;
 - (iii) il Saldo Ridotto, in ipotesi di uno o più Pagamenti Parziali, a condizione che il singolo Pagamento Parziale ovvero, in caso di più Pagamenti Parziali, la somma di tutti i Pagamenti Parziali ricevuti dal Buyer, equivalga o superi l'Importo Soglia applicabile alla data in cui viene rispettivamente accreditato, sul Conto Buyer, il singolo Pagamento Parziale ovvero l'ultimo Pagamento Parziale in ordine di tempo.
- 19.2 Gli importi di cui al precedente comma 1, lettera (b) dovranno essere corrisposti dal Buyer al Seller entro il termine di 2 (due) Giorni Lavorativi dalla data in cui il pagamento rilevante è accreditato sul Conto Buyer. Tali termini di pagamento dovranno ritenersi rispettati con riferimento alla data in cui il Buyer istruisce l'esecuzione della relativa operazione di pagamento, purché il Buyer dia istruzioni di eseguire tale operazione di pagamento lo stesso Giorno Lavorativo ovvero, ove ciò non sia possibile, al più tardi il Giorno Lavorativo successivo alla data in cui viene impartito il relativo ordine di pagamento.
- 19.3 Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, lettera (b), e subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni ivi specificate, il Buyer è tenuto a svolgere, direttamente o per il tramite di soggetti a ciò incaricati, le attività di recupero, secondo la prassi di mercato, di ogni importo ancora dovuto dall'Impresa Debitrice a titolo di interessi e/o, se del caso, in linea capitale, restando inteso, tuttavia, che in nessun caso il Buyer potrà ritenersi obbligato ad avviare azioni giudiziali a tale scopo ovvero potrà considerarsi responsabile nei confronti del Seller per il mancato recupero delle predette somme; gli importi recuperati o comunque corrisposti dall'Impresa Debitrice dovranno essere versati dal Buyer al Seller nei medesimi termini di cui al comma 2.
- 19.4 In caso di Pagamento Anticipato o Tardivo ovvero di uno o più Pagamenti Parziali si applicheranno le disposizioni di cui all'Allegato D, anche ai fini della determinazione del corrispettivo eventualmente dovuto dal Buyer a titolo di Saldo Aggiustato o di Saldo Ridotto.
- 19.5 Resta inteso che, ai fini di cui al presente Articolo, il Buyer e il Seller si atterranno ai calcoli effettuati dal Gestore, anche attraverso soggetti da questo incaricati, in conformità alle disposizioni sopra riportate e/o richiamate.
- 19.6 Gli obblighi ed i termini di pagamento di cui al comma 1 del presente Articolo 19 si intendono soggetti, se del caso, al completamento da parte del Buyer 130 dell'operazione di emissione di titoli ai sensi della Legge 130.

Articolo 20. Notifica della Cessione.

- 20.1 CrescItalia provvederà a trasmettere, in nome e per conto del Buyer e del Seller, la Notifica della Cessione all'Impresa Debitrice, nonché a inviare, se del caso, al Buyer e al Seller separata comunicazione di conferma dell'avvenuta notifica e della relativa data attraverso la Piattaforma ovvero a mezzo posta elettronica.
- 20.2 CrescItalia non procederà a trasmettere la Notifica della Cessione nell'ipotesi in cui, entro il medesimo termine di cui al comma 1, il Seller fornisca prova scritta al Buyer, che sia soddisfacente per quest'ultimo, in ordine all'avvenuta accettazione della Cessione da parte dell'Impresa Debitrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264, comma 1, cod. civ., purché il Buyer comunichi per iscritto a CrescItalia e al Seller, entro lo stesso termine, la propria rinuncia alla Notifica della Cessione.
- 20.3 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, il Seller si impegna a prestare la più ampia collaborazione affinché l'Impresa Debitrice venga effettivamente a conoscenza degli elementi essenziali e costitutivi della Cessione – ad eccezione delle relative condizioni economiche, che dovranno essere tenute riservate – nonché affinché siano adempiuti tutti gli obblighi di legge applicabili in materia di trattamento dei dati dell'Impresa Debitrice ed eventuale consenso della stessa al riguardo.

- 20.4 In aggiunta a quanto sopra, le Parti prendono atto che, nel caso di Cessione del Credito in favore di un Buyer 130, il Cessionario provvederà ad adempiere, a partire dalla Data di Stipulazione, alle ulteriori formalità previste dalla Legge 130, assumendone la responsabilità, a propria cura e spese e senza ritardo, ed in particolare, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'articolo 4, comma 1 della Legge 130 e dell'articolo 58, comma 2 del T.U. Bancario. A tal fine, il Cessionario provvederà a:
- a) dare pubblica notizia dell'avvenuta Cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
 - b) dare pubblica notizia dell'avvenuta Cessione mediante iscrizione nel Registro delle Imprese.

Articolo 21. Documenti probatori del Credito. Obblighi di consegna e collaborazione del Seller.

- 21.1 Su richiesta del Buyer, il Seller, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1262, cod. civ., sarà tenuto a consegnare – o a procurare la consegna di – tutta la documentazione probatoria del Credito che sia in suo possesso al Buyer.
- 21.2 Il Seller dovrà altresì fornire al Buyer tutti i documenti e le informazioni che risultino necessari al fine di consentire a quest'ultimo di tutelare, in qualsiasi sede e in qualunque forma, anche nei confronti dell'Impresa Debitrice e di qualsivoglia terzo che dovesse sollevare pretese, eccezioni o contestazioni in relazione al Credito e/o alla Cessione, i diritti acquisiti dal Buyer in forza della medesima Cessione, nonché a prestare la più ampia collaborazione al fine di favorire la tutela di tali diritti e la risoluzione di siffatte controversie.
- 21.3 In ogni caso, il Seller si impegna a sottoscrivere qualsiasi atto, lettera o documento necessario o utile a far incassare al Buyer il Credito ceduto per capitale, interessi e accessori.

Articolo 22. Dichiarazioni e garanzie relative alla Cessione.

- 22.1 Con riferimento a ciascuna Cessione, il Seller dichiarerà e garantirà, in favore del Buyer:
- (a) che il Titolo Contrattuale cui inerisce il Credito:
 - (i) ha origine dall'ordinaria attività di impresa del Seller nei suoi rapporti con l'Impresa Debitrice;
 - (ii) è valido ed efficace nei confronti dell'Impresa Debitrice;
 - (iii) è retto dalla legge italiana;
 - (iv) prevede l'attribuzione di ogni controversia relativa allo stesso alla giurisdizione italiana;
 - (v) prevede che il Credito debba essere estinto con pagamento in Euro;
 - (vi) prevede che il pagamento debba essere effettuato entro la Data di Pagamento, non essendo stata tra l'altro concessa alcuna dilazione di pagamento rispetto a tale termine da parte del Seller;
 - (vii) non prevede clausole che comportino pagamenti rateali, progressivi (ad es., a stato di avanzamento dei lavori) o in anticipo rispetto alla Data di Pagamento, ovvero la vendita con riserva di proprietà o di gradimento o con patto di riacquisto o altre clausole con effetto equivalente, in relazione a rapporti contrattuali anche diversi dalla compravendita;
 - (b) che il Seller e l'Impresa Debitrice sono imprese residenti in Italia;
 - (c) che il Credito inerisce a vendite o prestazioni concluse a normali condizioni di mercato o comunque a condizioni che non possano dar luogo alla successiva rescissione del Titolo Contrattuale, a revocatoria ovvero a eventuali contestazioni da parte dell'Impresa Debitrice;
 - (d) che le prestazioni dedotte nel Titolo Contrattuale da cui è sorto il Credito sono state integralmente, puntualmente e correttamente eseguite da parte del Seller;

- (e) che il Seller ha provveduto a emettere e presentare regolarmente la Fattura all'Impresa Debitrice;
- (f) che i dettagli della Fattura e del Credito sono completi, veritieri e corretti;
- (g) che il Credito può essere validamente ceduto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1260 e 1261, cod. civ. e delle ulteriori disposizioni di legge o regolamento applicabili, non essendo, tra l'altro, un Credito avente natura strettamente personale, né essendo la Cessione vietata dalla legge;
- (h) che la cedibilità del Credito non è esclusa in base agli accordi tra il Seller e l'Impresa Debitrice e non sono previste formalità per il perfezionamento della Cessione diverse o ulteriori rispetto alla trasmissione della Notifica della Cessione;
- (i) che il Credito è esistente, certo nell'ammontare, liquido ed esigibile a decorrere dalla Data di Pagamento, per un importo almeno pari all'Importo Nominale;
- (j) di essere l'unico legittimo titolare del Credito ceduto e di avere pieno diritto sullo stesso;
- (k) che il Credito è libero da qualsiasi vincolo, garanzia reale, onere, condizione, gravame, pignoramento, sequestro o altro diritto di terzi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritti di pegno o di usufrutto;
- (l) che il Credito non è stato oggetto di doppia o falsa fatturazione;
- (m) che il Credito non ha formato oggetto di altre cessioni, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali cessioni effettuate tramite operazioni di *factoring*, sconto, anticipo, cartolarizzazione, cessione di contratto, di azienda o di ramo di azienda;
- (n) che il Credito e il Titolo Contrattuale non sono stati oggetto di eccezioni o contestazioni da parte dell'Impresa Debitrice, né di pretese, eccezioni o contestazioni da parte di qualsivoglia terzo;
- (o) che non sussistono diritti da portare in compensazione o altre eccezioni o pretese da parte dell'Impresa Debitrice o da parte di qualsivoglia terzo che possano determinare la riduzione o l'azzeramento dell'Importo Nominale o che comunque possano pregiudicare la possibilità, da parte del Buyer, di riscuotere il relativo pagamento per l'intero ammontare dell'Importo Nominale;
- (p) che nessuna decurtazione è intervenuta relativamente al Credito, a seguito, a titolo esemplificativo o non esaustivo, di remissione parziale del debito;
- (q) di aver dato informativa esaustiva e completa in merito a qualsiasi elemento rilevante in relazione al Credito, alla Cessione e/o al Titolo Contrattuale, che avrebbe potuto ragionevolmente influenzare il Buyer in merito alla decisione di presentare un'Offerta per l'acquisto del Credito;
- (r) che tutte le informazioni fornite in merito, tra l'altro, agli elementi identificativi dell'Impresa Debitrice, del Credito e del Titolo Contrattuale, nonché ai propri recapiti e agli estremi del Conto Seller, sono complete, accurate e veritiere;
- (s) che, per quanto di propria competenza, la stipula del Titolo Contrattuale o della Cessione non costituisce un'operazione di riciclaggio né integra altra fattispecie che possa dar luogo all'applicazione di sanzioni di natura penale o amministrativa;
- (t) che non è stata presentata alcuna istanza per l'apertura di procedure concorsuali o di concordato preventivo anche in bianco, né sono stati stipulati o sono in corso trattative volte alla stipula di accordi giudiziali o stragiudiziali di ristrutturazione del debito, ivi inclusi concordati preventivi, accordi di ristrutturazione e piani di risanamento di cui alla legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 247) con riferimento allo stesso Seller, né sussistono fatti o circostanze che potrebbero rendere il Seller insolvente o incapace di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, né il Seller diverrà insolvente a causa della conclusione della singola Cessione o dell'adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi della stessa. Tale dichiarazione si intende resa, ai medesimi termini di cui alla presente lettera (t), anche in relazione all'Impresa Debitrice, per quanto ragionevolmente a conoscenza del Seller;
- (u) che il Credito non è incorporato in cambiali o altri titoli di credito;

- (v) che l'Impresa Debitrice non è qualificabile come Pubblica Amministrazione ai sensi della disciplina speciale prevista per la cessione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- (w) di riconoscere ed accettare l'applicabilità di disposizioni di legge speciale derivanti dalla Legge 130 nel caso di Cessione ad un Buyer 130 e di non avere eccezioni di sorta in merito ad una tale Cessione, ferma restando la facoltà del Seller di accettare o meno una Offerta in occasione di una Procedura di Cessione.

22.2 Con riferimento a ciascuna Cessione, il Buyer e il Seller garantiranno reciprocamente che:

- (a) il perfezionamento della Cessione non costituisce violazione delle disposizioni di legge o regolamentari applicabili a detta parte ovvero delle proprie disposizioni statutarie;
- (b) non sussistono impedimenti rientranti nella propria sfera di controllo a che si perfezioni la Cessione;
- (c) ogni decisione assunta in relazione all'acquisto o alla vendita del Credito è frutto del proprio autonomo giudizio imprenditoriale.

22.3 Le dichiarazioni e garanzie di cui ai precedenti commi si intenderanno rese alla Data di Stipulazione e resteranno efficaci fino all'estinzione del rapporto derivante dal perfezionamento della Cessione.

Articolo 23. Ulteriori obblighi del Seller.

23.1 Ferme restando le ulteriori obbligazioni assunte ai sensi del presente Contratto e la previsione di cui al precedente Articolo 17, comma 3, il Seller dovrà astenersi dallo svolgere, e dovrà far sì, per quanto in proprio potere, che non venga svolta, alcuna attività che possa avere effetto pregiudizievole sul Credito e/o sui diritti acquisiti dal Buyer.

23.2 In particolare, ai fini del precedente comma 1, il Seller dovrà, tra la Data di Stipulazione e la Data di Notifica, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (a) non cedere e/o trasferire, e fare in modo che non si ceda e/o trasferisca, neanche in parte, il Credito a qualsiasi terzo; e
- (b) non determinare e/o permettere, e fare in modo che non si determini e/o non si permetta, la costituzione o esistenza di qualsiasi vincolo, garanzia reale, onere, condizione, gravame, pignoramento, sequestro o altro diritto di terzi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritti di pegno o di usufrutto.

23.3 Il Seller si impegna altresì a non cedere o concordare la cessione, e a fare in modo, per quanto in proprio potere, che non si ceda o non si concordi la cessione, del Titolo Contrattuale sottostante al Credito e si impegna comunque a non disporre in nessun modo di tale Titolo Contrattuale fino all'estinzione del rapporto derivante dalla Cessione.

23.4 Il Seller non dovrà, inoltre:

- (a) istruire l'Impresa Debitrice a effettuare qualsiasi pagamento in relazione al Credito se non a beneficio del Buyer e in conformità alle indicazioni riportate nella Notifica della Cessione;
- (b) avviare o promuovere alcun procedimento di natura giudiziale o stragiudiziale volto al recupero del Credito, salvo in ogni caso quanto previsto dal successivo Articolo 24;
- (c) intraprendere qualsiasi azione che possa determinare l'invalidità del Credito oggetto di Cessione, dei relativi privilegi o garanzie o del Titolo Contrattuale sottostante, o la diminuzione di tali diritti.

23.5 Il Seller prende espressamente atto e accetta che con il perfezionamento di ciascuna Cessione verrà meno la sua titolarità del relativo Credito. Conseguentemente, a seguito del perfezionamento della Cessione il Seller non potrà accettare alcun pagamento effettuato dall'Impresa Debitrice in suo favore, salvo che tale pagamento non abbia efficacia liberatoria per l'Impresa Debitrice ai sensi dell'art. 1264 cod. civ. Peraltro, qualora l'Impresa Debitrice effettui tali pagamenti in favore del Seller, quest'ultimo dovrà darne comunicazione scritta al Buyer, anche a mezzo posta elettronica, immediatamente e

comunque non più tardi di 1 (uno) Giorno Lavorativo dalla data in cui è venuto a conoscenza del pagamento. In tali ipotesi:

- (a) qualora il pagamento abbia efficacia liberatoria per l'Impresa Debitrice *ex art. 1264 cod. civ.* ovvero il Buyer intenda avvalersi della facoltà di cui alla presente lettera (a), dandone comunicazione scritta al Seller anche a mezzo posta elettronica entro il termine di 2 (due) Giorni Lavorativi, il Seller dovrà mettere ogni somma incassata a disposizione del Buyer, tramite bonifico bancario da effettuarsi sul Conto Buyer entro 2 (due) Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte del Seller, rispettivamente, del pagamento liberatorio ovvero della comunicazione di cui sopra, restando in ogni caso esclusa qualsiasi ipotesi di compensazione (i) tra gli importi riversati dal Seller ai sensi della presente previsione e gli importi comunque dovuti dal Buyer al Seller in conformità alle ulteriori disposizioni del presente Contratto ovvero ad altro titolo e (ii) tra gli importi come sopra dovuti al Buyer ed altri importi attesi dal Seller da parte della medesima Impresa Debitrice e non efferenti al Credito ceduto. Resta inoltre inteso che, ai fini della determinazione degli importi eventualmente dovuti dal Buyer ai sensi dell'Articolo 19, comma 1, lettera (b), si farà unicamente riferimento alla data in cui le somme indebitamente ricevute dal Seller sono accreditate sul Conto Buyer;
- (b) laddove il Buyer non intenda avvalersi della facoltà di cui alla precedente lettera (a) ovvero non trasmetta alcuna comunicazione nel termine ivi indicato, il Seller dovrà restituire immediatamente le somme indebitamente ricevute all'Impresa Debitrice, dandone pronta comunicazione scritta al Buyer, anche a mezzo posta elettronica.

23.6 Ferme restando le dichiarazioni e garanzie rese dal Seller ai sensi dell'Articolo 22, comma 1, il Seller dovrà adempiere in modo puntuale e corretto a tutte le ulteriori obbligazioni eventualmente assunte ai sensi del Titolo Contrattuale, al fine di evitare, tra l'altro, il possibile insorgere di eventuali contestazioni o eccezioni da parte dell'Impresa Debitrice in merito al pagamento del Credito, nonché a informare prontamente per iscritto il Buyer, anche ai fini di quanto previsto dagli Articoli 24, 25 e 26:

- (a) del verificarsi di una delle circostanze indicate al precedente Articolo 22, comma 1, lettera (t) nonché di qualsiasi ulteriore circostanza da cui risulti che le dichiarazioni e garanzie rese dal Seller ai sensi del medesimo Articolo 22, comma 1, siano, in tutto o in parte, non veritiere;
- (b) di ogni eventuale controversia sorta con l'Impresa Debitrice ovvero di eventuali eccezioni o pretese avanzate da quest'ultima o da soggetti terzi in relazione al Credito o al relativo Titolo Contrattuale, che possano potenzialmente pregiudicare il diritto del Buyer di ottenere il pagamento dell'intero Credito o di una parte di esso, indipendentemente dal merito di dette controversie, eccezioni o pretese.

23.7 Il Seller si impegna inoltre a fornire senza indugio al Buyer, su richiesta di quest'ultimo:

- (a) ogni informazione in relazione all'Impresa Debitrice che possa essere ritenuta utile dal Buyer, incluso con riferimento al relativo merito di credito e alle attività da questa esercitate, nonché a eventuali rapporti commerciali o relazioni di affari che possano far sorgere diritti di credito dell'Impresa Debitrice nei confronti del Seller;
- (b) adeguati elementi probatori atti a dimostrare il regolare e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Seller nei confronti dell'Impresa Debitrice in forza del Titolo Contrattuale cui inerisce il Credito.

Articolo 24. Irregolarità nel pagamento. Gestione di eventuali eccezioni o contestazioni.

24.1 Qualora alla Data di Pagamento l'Impresa Debitrice non abbia provveduto a effettuare il Pagamento Integrale e/o quest'ultima o eventuali terzi sollevino, anche prima della Data di Pagamento, eventuali eccezioni o contestazioni in relazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Credito, al relativo Titolo Contrattuale e/o ai termini e alle modalità del relativo pagamento, il Seller dovrà prestare la più ampia collaborazione per favorire il recupero del Credito da parte del Buyer e a compiere, con la massima diligenza, ogni e qualsivoglia attività che possa facilitare tale recupero, anche attenendosi alle istruzioni di volta in volta ragionevolmente impartite dal Buyer.

24.2 Il Seller prende espressamente atto e accetta che, ai fini di cui al comma 1, il Buyer potrà anche avvalersi, a proprie spese, di società terze abilitate allo svolgimento dell'attività di recupero del Credito, con le quali il Seller accetta sin d'ora di collaborare, ivi inclusi, nel caso di Cessione del Credito in favore di un Buyer 130, del supporto del *Servicer* e del *Portfolio Manager* nominati nel contesto dell'Operazione di Cartolarizzazione.

Articolo 25. Opzione di Vendita.

25.1 A decorrere dalla Data Limite, il Buyer avrà il diritto di esercitare, nei confronti del Seller, un'Opzione di Vendita in relazione al Credito oggetto di Cessione, al ricorrere di ambedue le condizioni di seguito specificate:

- (a) l'Impresa Debitrice ha sollevato, in via giudiziale (in qualsiasi fase e stato del procedimento) o stragiudiziale (in forma scritta), una Contestazione Commerciale; e
- (b) alla Data di Esercizio dell'Opzione non si è ancora verificata alcuna delle ipotesi di cui all'Articolo 19, comma 1, lett. (b).

25.2 Il Buyer potrà esercitare l'Opzione di Vendita trasmettendo al Seller la Comunicazione di Esercizio dell'Opzione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata; tale comunicazione dovrà essere trasmessa, a pena di decadenza, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla Data Limite; resta inteso che l'Opzione di Vendita potrà essere esercitata a prescindere dalla natura, dall'oggetto, dal merito e dalla fondatezza della Contestazione Commerciale che ne ha occasionato l'esercizio, rinunciando il Seller sin da ora a sollevare qualsiasi eccezione in proposito.

25.3 A seguito della ricezione della Comunicazione di Esercizio dell'Opzione in conformità alle disposizioni di cui ai precedenti commi, il Seller sarà tenuto a corrispondere al Buyer il Prezzo di Retrocessione a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul Conto Buyer entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla ricezione della medesima comunicazione. Il Prezzo di Retrocessione sarà determinato in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato D.

25.4 Nella Comunicazione di Esercizio dell'Opzione il Buyer dovrà indicare al Seller:

- (a) la Contestazione Commerciale che ha dato luogo all'esercizio dell'Opzione di Vendita;
- (b) il Prezzo di Retrocessione;
- (c) gli estremi del Conto Buyer su cui effettuare il versamento del Prezzo di Retrocessione;
- (d) la Data di Pagamento del Prezzo di Retrocessione.

25.5 A seguito della Comunicazione di Esercizio dell'Opzione e subordinatamente al pagamento, da parte del Seller a beneficio del Buyer, del Prezzo di Retrocessione, il Seller riacquisirà la titolarità del Credito e sarà pienamente legittimato a esercitare ogni azione o pretesa inerente allo stesso.

25.6 Successivamente al pagamento integrale del Prezzo di Retrocessione da parte del Seller in favore del Buyer ed entro 2 (due) Giorni Lavorativi dalla data in cui tale pagamento è stato accreditato sul Conto Buyer, CrescItalia procederà a notificare all'Impresa Debitrice, a spese del Buyer, l'avvenuta retrocessione del Credito per effetto dell'esercizio dell'Opzione di Vendita.

Articolo 26. Risoluzione delle singole Cessioni e clausola penale.

26.1 Fermo restando quanto previsto dal precedente Articolo 25 nonché dal successivo Articolo 35, il Buyer avrà diritto di risolvere la singola Cessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456, cod. civ., qualora il Seller si renda inadempiente agli obblighi di cui all'Articolo 23, commi da 1 a 6, nonché nell'ipotesi in cui una o più delle dichiarazioni o garanzie rese ai sensi dell'Articolo 22, comma 1, si rivelino, in tutto o in parte, non veritiere.

26.2 Nelle ipotesi di cui al precedente comma, il Buyer dovrà dare comunicazione scritta al Seller a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta elettronica certificata e avrà il diritto di ottenere il pagamento, a titolo di penale, di un importo pari al 30% (trenta per cento) dell'Importo Nominale, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382, comma 1, cod. civ.

26.3 Resta inteso che in nessun caso la risoluzione della singola Cessione potrà determinare il venir meno del presente Contratto.

Articolo 27. Disposizioni varie relative alle singole Cessioni.

27.1 Tutte le comunicazioni inerenti alle singole Cessioni dovranno essere effettuate ai recapiti indicati di volta in volta tramite la Piattaforma, restando inteso che CrescItalia non assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza ovvero alla completezza di tali dati.

27.2 Gli importi dei corrispettivi dovuti in relazione alle singole Cessioni, laddove espressi con tre o più cifre decimali, saranno oggetto di arrotondamento per eccesso o per difetto al decimale immediatamente successivo o precedente.

Articolo 28. Legge applicabile e foro competente in relazione alle singole Cessioni.

28.1 In conformità a quanto previsto in via generale dall'Articolo 38, ciascuna Cessione sarà retta dalla legge italiana e le relative norme contrattuali dovranno essere interpretate alla stregua della stessa.

28.2 Il foro di Milano avrà competenza esclusiva per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle norme contrattuali che disciplinano la Cessione o comunque in relazione alle stesse, con esclusione di eventuali fori concorrenti.

SEZIONE IV – DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE RELATIVO ALLA PIATTAFORMA

Articolo 29. Disposizioni relative al prezzo di acquisto. Spese e oneri fiscali.

29.1 L'importo del Prezzo di Acquisto è calcolato e corrisposto in conformità alle previsioni di cui all'Allegato B. Resta inteso che CrescItalia avrà la facoltà di modificare detti importi e/o le relative modalità di calcolo anche in senso sfavorevole ai singoli Aderenti, nei limiti e con le modalità previste all'Articolo 36; inoltre, ai fini della determinazione di tali importi, il Buyer e il Seller si atterranno ai calcoli effettuati da CrescItalia ai sensi delle disposizioni di cui all'Allegato B.

29.2 Ciascun Aderente deve ritenersi esclusivamente responsabile per il pagamento di eventuali spese o oneri fiscali connessi, tra l'altro, all'utilizzo della Piattaforma e/o alla conclusione di operazioni di Cessione tramite la stessa.

29.3 Ciascuna Parte sosterrà tutte le spese, i costi, le imposte e ogni altro onere (incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese e i costi legali nonché gli oneri legati all'adesione alla Piattaforma e al perfezionamento della Procedura di Cessione) derivanti e/o relativi al presente Contratto o alle singole Cessioni che siano ad essa imputabili.

Articolo 30. Diritto di CrescItalia di sospendere l'utilizzo della Piattaforma, dei servizi, delle funzionalità e/o delle Credenziali messe a disposizione dell'Aderente.

30.1 CrescItalia si riserva il diritto di sospendere in ogni momento l'utilizzo della Piattaforma, dei servizi, delle funzionalità e/o delle Credenziali messe a disposizione dell'Aderente nell'ipotesi in cui ricorra, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un sospetto di frode o di utilizzo indebito della Piattaforma ovvero dei predetti servizi, funzionalità e Credenziali da parte dell'Aderente, un motivo connesso alla sicurezza e al corretto funzionamento dei sistemi informatici utilizzati a supporto della Piattaforma, nonché nelle ipotesi in cui CrescItalia abbia motivo di credere che l'Aderente non rispetti più le condizioni richieste ai sensi del presente Contratto per poter operare tramite la Piattaforma ovvero abbia notizia della sottoposizione dell'Aderente a procedimenti o indagini da parte delle competenti autorità e/o a procedure concorsuali o di concordato preventivo, anche in bianco, della pendenza di trattative volte alla stipula di accordi giudiziali o stragiudiziali di ristrutturazione del debito, ivi inclusi concordati preventivi, accordi di ristrutturazione e piani di risanamento di cui alla legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 247) con riferimento all'Aderente, ovvero di fatti o circostanze che potrebbero rendere l'Aderente insolvente o incapace di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Il diritto di sospensione di cui al presente comma 1 si applica, in presenza delle ipotesi sopra specificate ovvero delle condizioni di cui al precedente Articolo 13, comma 4, anche in relazione alle Procedure di Cessione attivate tramite la Piattaforma.

30.2 Ciascun Aderente rinuncia sin da ora a sollevare qualsiasi eccezione o pretesa, anche di carattere risarcitorio, in relazione alle decisioni assunte da CrescItalia ai sensi del presente Articolo 30.

Articolo 31. Limitazioni di responsabilità. Clausola di manleva.

31.1 Salvi i casi di dolo o colpa grave, in nessun caso CrescItalia potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno, di natura diretta o indiretta, subito dagli Aderenti in relazione ai servizi resi attraverso la Piattaforma, incluso con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'eventuale perdita, totale o parziale, di opportunità di affari, ovvero all'eventuale perdita o riduzione di fatturato o di utili, alla mancata conclusione o perdita di contratti, clienti o avviamento commerciale, ai danni di immagine e alla reputazione commerciale.

31.2 L'Aderente rinuncia sin da ora ad avanzare qualsiasi doglianza o pretesa, anche di carattere risarcitorio, nei confronti di CrescItalia, esonerando pertanto quest'ultima da qualsiasi responsabilità per perdite, danni o spese di ogni genere gravanti in capo agli Aderenti, in relazione a:

- (a) errori, truffe o condotte negligenti attribuibili, direttamente o indirettamente, a qualsiasi Aderente o soggetto terzo diverso da CrescItalia; ovvero
- (b) eventuali utilizzi non autorizzati della Piattaforma riconducibili, direttamente o indirettamente, a condotte attive o omissive degli Aderenti o soggetti terzi diversi da CrescItalia.

31.3 L'Aderente si impegna inoltre a tenere CrescItalia indenne e manlevata da qualsiasi danno, costo, spesa, pretesa, azione o altra conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Contratto ovvero delle Condizioni della Cessione.

31.4 Le Parti non saranno in nessun caso responsabili di eventuali condotte assunte al fine di rispettare le disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti, ordini o provvedimenti delle autorità nonché in ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 32. Riservatezza.

32.1 Nessuno degli Aderenti potrà rivelare a soggetti terzi (diversi da CrescItalia) né i termini né le condizioni, anche economiche, del presente Contratto, né le eventuali informazioni messe a sua disposizione ai sensi dello stesso, con particolare riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, agli altri Aderenti, alle Offerte, alle Procedure di Cessione, ai termini, alle modalità di pagamento del corrispettivo della Cessione e agli eventuali servizi strumentali alla riscossione del Credito in caso di totale o parziale inadempimento dell'Impresa Debitrice. Con riferimento ai Buyer, gli obblighi di riservatezza di cui al presente comma si estendono altresì alle informazioni relative alle Imprese Debitrici, ai Crediti, alle Fatture e ai Titoli Contrattuali di cui essi vengano a conoscenza mediante la Piattaforma.

32.2 Quanto disposto al comma 1 non pregiudica la possibilità di comunicare le predette informazioni a:

- (a) autorità pubbliche o di governo, secondo quanto previsto o richiesto dalle disposizioni di legge o regolamentari di volta in volta vigenti o da provvedimenti adottati dalle stesse;
- (b) revisori dei conti, consulenti legali e altri soggetti cui tale comunicazione debba essere eventualmente effettuata ai fini della conclusione e della corretta gestione dell'operazione di Cessione, nei limiti in cui tale comunicazione si renda necessaria a tali fini;
- (c) all'Impresa Debitrice e a eventuali terzi garanti, nella misura in cui sia necessario dare comunicazione dei termini del presente Contratto al fine di rendere la Cessione opponibile ed efficace nei confronti di detti soggetti.

32.3 Ai fini del presente Articolo 32, sono da considerare riservate tutte le informazioni di cui al comma 1 che non siano o non diventino pubbliche o pubblicamente disponibili (fatta eccezione per il caso in cui ciò avvenga in violazione del presente Contratto).

32.4 Le obbligazioni di cui al presente Articolo 32 continueranno ad essere efficaci anche a seguito della risoluzione o cessazione, per qualsivoglia causa, del presente rapporto contrattuale.

Articolo 33. Trattamento dei dati personali.

- 33.1 Le Parti, per quanto di rispettiva pertinenza, si impegnano reciprocamente a rispettare le norme di cui al Codice della Privacy.
- 33.2 L'Aderente dichiara di aver ricevuto e preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice della Privacy in merito al trattamento dei propri dati personali e della *privacy policy* di CrescItalia, riportata in calce alle Condizioni d'Uso, e di prestare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al presente Contratto ed alla suddetta *privacy policy*. L'Aderente dichiara altresì di essere informato del fatto che CrescItalia potrebbe trattare e trasferire a terzi dati e notizie relativi all'Aderente stesso ed alla sua attività per finalità connesse alle attività commerciali di CrescItalia, alla propria gestione amministrativa ed alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale e così, per esempio, nei massimi limiti di legge, per azioni di *marketing*, promozioni commerciali, indagini di mercato, per fini statistici e per servizi elaborativi o altre attività strumentali. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Aderente presta il proprio consenso, per quanto occorrer possa, al trattamento ed alla comunicazione anche a terzi e alla diffusione delle informazioni e dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 23 del Codice della Privacy.
- 33.3 Con riferimento ad eventuali dati personali raccolti presso terzi da comunicare a CrescItalia, l'Aderente si obbliga a svolgere le relative attività di trattamento e comunicazione dei suddetti dati in assoluta conformità con le previsioni di cui al Codice della Privacy, con particolare riferimento all'informativa e all'ottenimento del consenso da parte dei relativi interessati.

Articolo 34. Durata del Contratto e recesso.

- 34.1.1 Il presente Contratto è stipulato a tempo indeterminato, vale a dire fintantoché l'Aderente mantenga un accesso alla Piattaforma.
- 34.2 Gli Aderenti e CrescItalia possono recedere in qualsiasi momento dal Contratto mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata, con un preavviso minimo di almeno 30 (trenta) giorni.
- 34.3 L'obbligo di preavviso di cui al precedente comma 2 non si applica in caso di giustificato motivo di recesso. Fermo quanto previsto all'Articolo 30, comma 1, costituiscono ipotesi di giustificato motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i casi in cui CrescItalia abbia notizia della sottoposizione dell'Aderente a procedimenti o indagini da parte delle competenti autorità e/o a procedure di concorsuali o di concordato preventivo, anche in bianco, della pendenza di trattative volte alla stipula di accordi giudiziali o stragiudiziali di ristrutturazione del debito, ivi inclusi concordati preventivi, accordi di ristrutturazione e piani di risanamento di cui alla legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 247) con riferimento all'Aderente, ovvero di fatti o circostanze che potrebbero rendere l'Aderente insolvente o incapace di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, nonché le ipotesi in cui l'Aderente abbia ceduto o trasferito l'azienda o un ramo d'azienda e i casi in cui si sia verificato un cambio di controllo in relazione all'Aderente.
- 34.4 L'esercizio del diritto di recesso non fa venir meno le Cessioni già concluse attraverso la Piattaforma né determina alcun effetto in relazione alle Procedure di Cessione avviate ovvero alle Offerte presentate in pendenza del periodo di preavviso di cui al precedente comma 2, alle quali pertanto continueranno a trovare applicazione le disposizioni di cui al presente Contratto e/o alle Condizioni della Cessione.

Articolo 35. Risoluzione del Contratto.

- 35.1 Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 26 in relazione alle singole Cessioni, CrescItalia avrà diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456, cod. civ., dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata, qualora l'Aderente si renda inadempiente a una o più delle obbligazioni di cui agli Articoli di seguito indicati: 8, comma 3, 14, comma 1, 15, 29 e 32; resta fermo in ogni caso il diritto delle Parti di risolvere il Contratto nelle ipotesi in cui si realizzino ulteriori inadempimenti secondo quanto previsto in via ordinaria dall'articolo 1454, cod. civ.

35.2 In ipotesi di risoluzione ai sensi del precedente comma 1, si applica, in quanto compatibile, l'Articolo 34, comma 4.

Articolo 36. Modifica unilaterale delle disposizioni contrattuali e delle condizioni economiche

36.1 CrescItalia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le disposizioni contrattuali e le condizioni economiche di cui al presente Contratto dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata all'Aderente, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data in cui dette modifiche entreranno in vigore. Tale facoltà potrà essere esercitata laddove dette modifiche unilaterali si rendano opportune o necessarie in considerazione, tra l'altro, di eventuali modifiche nelle funzionalità o nelle modalità operative della Piattaforma, dei costi sostenuti da CrescItalia per la gestione della Piattaforma e lo svolgimento delle ulteriori attività connesse alla stessa.

36.2 Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, è comunque riconosciuta all'Aderente la facoltà di recedere dal Contratto, entro il predetto termine di preavviso di 30 (trenta) giorni, secondo le modalità di cui al precedente Articolo 34, comma 2. In tale ipotesi, fino alla data di efficacia del recesso continueranno a trovare applicazione le disposizioni contrattuali e le condizioni economiche oggetto di modifica mediante la comunicazione di cui al precedente comma 1. Il mancato esercizio della facoltà di recesso vale quale assenso all'adozione delle modifiche di cui alla predetta comunicazione.

Articolo 37. Varie.

37.1 Nell'eventualità in cui una o più disposizioni del presente Contratto fossero o divenissero illegali, invalide o inefficaci sotto qualsivoglia aspetto ai sensi di legge, tale illegalità, invalidità o inefficacia non renderà illegali, invalide o inefficaci le rimanenti disposizioni del Contratto. Nei limiti del possibile e nella più ampia misura consentita dalla legge applicabile, le disposizioni ritenute illegali, invalide o inefficaci saranno interpretate o sostituite in maniera tale da riflettere il più fedelmente possibile l'intento contrattuale delle Parti.

37.2 Eventuali pubblicità, *link* o altri documenti promozionali presenti sul sito internet della Piattaforma hanno valore puramente indicativo e non possono considerarsi in alcun modo parte integrante e/o sostanziale del presente Contratto, né derogare allo stesso.

37.3 Eventuali mancanze o ritardi di ciascuna delle Parti nell'esercizio di qualsiasi diritto o facoltà derivanti dal presente Contratto non comporteranno in alcun caso il venir meno di tali diritti o facoltà. L'eventuale esercizio parziale di detti diritti o facoltà non precluderà l'esercizio ulteriore di essi.

37.4 Con la stipula del presente Contratto non viene a costituirsi alcun vincolo di natura associativa, societaria, consortile, di *joint venture* o di analogo genere tra gli Aderenti, nonché tra gli Aderenti e il Gestore, rinunciando sin da ora gli Aderenti ad avanzare qualsiasi pretesa a riguardo.

37.5 Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 12 e dalle disposizioni ivi richiamate, la stipula del presente Contratto non comporta il conferimento a CrescItalia di alcun mandato o procura a vendere o acquistare i Crediti e a compiere le attività connesse al regolamento di dette operazioni, né l'acquisto da parte di CrescItalia, anche in via temporanea o strumentale, di alcun diritto in relazione ai Crediti, restando CrescItalia del tutto estranea alle Cessioni stipulate dai Buyer e i Seller mediante l'utilizzo della Piattaforma, secondo quanto già precisato all'Articolo 2, comma 3.

37.6 Ove necessario in relazione a controversie sorte tra gli Aderenti, ciascun Aderente prende atto ed espressamente acconsente a che CrescItalia possa produrre in giudizio – o far sì che venga prodotto in giudizio dall'Aderente che sia controparte della controversia che lo interessa – il Contratto da lui sottoscritto o una copia dello stesso, al fine di dar prova del consenso manifestato rispetto all'applicazione delle presenti condizioni contrattuali. Resta naturalmente del tutto impregiudicato ogni diritto di allegazione probatoria di CrescItalia in relazione a eventuali controversie proprie con gli Aderenti o con qualsivoglia soggetto terzo.

37.7 Tutte le comunicazioni inerenti al presente Contratto dovranno essere effettuate ai recapiti indicati di volta in volta tramite la Piattaforma. Al riguardo, ciascun Aderente si impegna a comunicare senza indugio a CrescItalia, anche nell'interesse degli altri Aderenti, eventuali modificazioni ai recapiti indicati in sede di sottoscrizione del presente Contratto, incluso con riferimento all'indirizzo PEC. Ciascun Aderente assicura in ogni caso la conformità dell'indirizzo PEC di volta in volta risultante al

competente registro delle imprese con l'indirizzo PEC comunicato a CrescItalia in sede di adesione ovvero successivamente ai sensi del precedente comma 7. Resta inteso che CrescItalia non assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza ovvero alla completezza dei recapiti forniti dagli Aderenti.

37.8 In aggiunta a quanto sopra, e con esclusivo riferimento alle Cessioni perfezionate in favore di Buyer 130, le Parti si danno reciprocamente atto che troveranno applicazione le seguenti previsioni:

- (i) il Cedente prende atto eccetto che: (a) la cessione dei Crediti è effettuata, ai sensi del presente Contratto di Cessione ed ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 della Legge 130, nel contesto di una Operazione di Cartolarizzazione dei Crediti realizzata dal parte del Cessionario mediante l'emissione di titoli asset backed ai sensi della Legge 130; (b) il Cessionario è una società di cartolarizzazione costituita e operante ai sensi della Legge 130 e che pertanto, ad esclusione del Corrispettivo, gli eventuali ulteriori obblighi di pagamento a carico del Cessionario saranno adempiuti nel rispetto dell'ordine di priorità nei pagamenti rilevante e con ricorso limitato alle sole somme incassate e tempo per tempo disponibili a valere sul portafoglio di Crediti che formeranno parte della relativa Operazione di Cartolarizzazione;
- (ii) il Cedente e il Cessionario si impegnano reciprocamente, sino ad un giorno e due anni successivi alla data in cui siano stati integralmente rimborsati i titoli asset backed, emessi nell'ambito dell'Operazione di Cartolarizzazione a non presentare alcuna istanza per la sottoposizione del Cedente o del Cessionario, a seconda del caso, ad alcuna Procedura Concorsuale e a non insinuarsi al passivo in Procedure Concorsuali instaurate nei confronti del Cessionario;
- (iii) il Cedente non potrà in alcun caso compensare, anche solo parzialmente, gli importi dovuti dallo stesso al Cessionario a qualsiasi titolo ai sensi del presente Contratto o altrimenti con crediti del Cedente stesso verso il Cessionario;
- (iv) qualora la Cessione sia soggetta al rispetto delle previsioni di cui alla Direttiva 2013/36/UE e all'art. 405 del Regolamento 2013/575/UE, il Cedente si impegna a: (a) conservare, anche per il tramite del Saldo del Corrispettivo, ai sensi dell'art. 405, lettera (d) del Regolamento UE n. 575 del 2013, sino all'estinzione totale dei titoli asset backed emessi nel contesto della Cartolarizzazione, la titolarità di una percentuale pari almeno al 5% del valore nominale dei Crediti vantati nei confronti dell'Impresa Creditrice ed oggetto di cessione ai sensi del presente Contratto di Cessione dei Crediti e (b) fornire le informazioni concernenti i Crediti oggetto della Cessione che saranno richieste dal Cessionario al solo fine di consentire il rispetto, da parte dello stesso, degli obblighi imposti dalla normativa richiamata al precedente punto (a).

Articolo 38. Legge applicabile e foro competente.

38.1 Il presente Contratto – ivi incluse le disposizioni di cui alla Sezione III inerenti alla disciplina delle singole Cessioni – è retto dalla legge italiana e deve essere interpretato alla stregua della stessa.

38.2 Il foro di Milano sarà competente in via esclusiva per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le Parti in merito all'interpretazione e all'applicazione delle predette previsioni o comunque in relazione alle stesse, con esclusione di tutti i fori concorrenti.

*_*_*_*

DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE / ADERENTE ALLA PIATTAFORMA

Il sottoscritto richiedente, come sopra identificato, dichiara:

- *di aver attentamente letto le previsioni di cui al Contratto, ivi inclusi i relativi Allegati, di conoscerle, di averle comprese e di accettarne integralmente i contenuti;*
- *di riconoscere e prendere atto espressamente che le condizioni economiche applicabili in relazione all'utilizzo della Piattaforma sono riportate nell'Allegato B;*
- *di essere consapevole dei rischi connessi all'esecuzione di operazioni di Cessione tramite la Piattaforma e dei vincoli e obblighi derivanti dalla normativa applicabile, in conformità a quanto previsto dall'Articolo 7 del Contratto;*
- *di prendere atto e accettare espressamente che ciascuna operazione di Cessione sarà disciplinata dalle previsioni di cui alla Sezione III del presente Contratto, come riportate nelle Condizioni della Cessione rese di volta in volta disponibili sulla Piattaforma, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 16, comma 2, del contratto;*
- *di prendere atto e accettare espressamente che CrescItalia ha il diritto di modificare unilateralmente le disposizioni contrattuali e le condizioni economiche di cui al presente Contratto, ivi incluse le condizioni economiche di cui all'Allegato B, nei termini e alle condizioni di cui all'Articolo 36 del Contratto.*

Luogo e data: _____

Firma: _____

Il sottoscritto richiedente dichiara altresì di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342, cod. civ., le clausole del Contratto di seguito riportate:

Sezione I: Articoli 1.4, 1.5 2.3, 3.2, 3.3, 4.3, 4.5, 4.6, 5, 6, 7 e 8.

Sezione II: Articoli 9, 12, 13, 14 e 15.

Sezione III: Articoli 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28.

Sezione IV: Articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.4, 37.8 e 38.

Luogo e data: _____

Firma: _____

Allegato A – Definizioni

*_*_*_*

Acconto	indica l'importo che il Buyer è tenuto a corrispondere al Seller a titolo di acconto ai sensi dell'Articolo 19, comma 1, lett. (a).
Aderente	indica ciascun soggetto che aderisce alla Piattaforma in qualità di Buyer o Seller in conformità a quanto previsto all'Articolo 3.
Allegato	indica un allegato al Contratto.
Articolo	indica un articolo del Contratto.
Banca Convenzionata	indica la banca presso la quale sono aperti il Conto Buyer e il Conto Gestore.
Buyer	indica l'Aderente che opera sulla Piattaforma in qualità di potenziale acquirente / cessionario dei Crediti e intendendosi altresì, se del caso, un Buyer 130.
Buyer 130	indica un Buyer che agisce quale acquirente di un Credito sotto forma di società per la cartolarizzazione dei crediti costituita ed operante ai sensi e per gli effetti della Legge 130.
Cessione	indica la singola cessione del Credito, <i>pro soluto</i> e a titolo oneroso, che si perfeziona tra il Buyer e il Seller attraverso una Procedura di Cessione, in conformità a quanto previsto dall'Articolo 17, comma 1.
Codice della Privacy	indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato e integrato.
Comunicazione di Esercizio dell'Opzione	indica la comunicazione scritta inviata dal Buyer al Seller per esercitare l'Opzione di Vendita.
Condizioni d'Uso	indica le condizioni d'uso che disciplinano, tra l'altro, l'utilizzo del sito su cui è messa a disposizione la Piattaforma e i relativi profili <i>privacy</i> .
Condizioni della Cessione	indica il documento contenente le condizioni che disciplinano ciascuna Cessione in conformità a quanto previsto dalla Sezione III del presente Contratto.
Contestazione Commerciale	indica qualsiasi eccezione o contestazione avanzata dall'Impresa Debitrice in relazione alla corretta, puntuale o integrale esecuzione, da parte del Seller, delle prestazioni dedotte nel Titolo Contrattuale da cui è sorto il Credito, all'ammontare dello stesso e/o ai termini del relativo pagamento.
Conto Buyer	indica il conto corrente bancario aperto dal Buyer presso la Banca Convenzionata.
Conto Gestore	indica il conto corrente bancario aperto da CrescItalia presso la Banca Convenzionata.
Conto Seller	indica il conto corrente bancario aperto dal Seller presso una banca terza su cui devono essere accreditati gli importi dovuti dal Buyer in relazione a ciascuna operazione di Cessione.
Contratto	indica il presente contratto di adesione, comprensivo delle condizioni generali e dei relativi Allegati.
Credenziali	indica le credenziali di accesso e di utilizzo della Piattaforma, comprensive dello <i>username</i> e della <i>password</i> scelte dall'Aderente e del PIN personalizzato inviato da CrescItalia in conformità a quanto previsto all'Articolo 4, comma 1.

Credito	indica il diritto di credito commerciale rappresentato da Fattura di cui è titolare il Seller nei confronti dell'Impresa Debitrice.
Credito Ammissibile	indica il Credito che presenti le caratteristiche di cui all'Articolo 13, comma 1.
Credito Non Ammissibile	indica il Credito che non presenti le caratteristiche di cui all'Articolo 13, comma 1.
CrescItalia	indica CrescItalia S.r.l., con sede in Via Dante n. 15, 20123 Milano (MI).
Data di Emissione	indica la data di emissione della Fattura.
Data di Esercizio	indica la data in cui il Buyer esercita l'Opzione di Vendita attraverso la trasmissione della Comunicazione di Esercizio dell'Opzione.
Data di Notifica	indica la data in cui si perfeziona la Notifica della Cessione nei confronti dell'Impresa Debitrice.
Data di Pagamento	indica la data in cui l'Impresa Debitrice è tenuta a effettuare il pagamento relativo al Credito in base a quanto previsto dal relativo Titolo Contrattuale.
Data di Pagamento Attesa	indica la data in cui il Seller, sulla base di una stima ragionevole e in buona fede, prevede che verrà effettuato il pagamento del Credito da parte dell'Impresa Debitrice, indicata dal Seller al momento dell'attivazione della Procedura di Cessione.
Data di Pagamento dell'Importo Soglia	indica la data in cui si realizza la condizione di cui all'Articolo 19, comma 1, lett. (b), n. (iii).
Data di Pagamento del Prezzo di Retrocessione	indica la data entro cui il Seller è tenuto a corrispondere al Buyer il Prezzo di Retrocessione in conformità a quanto previsto dall'Articolo 25, comma 3.
Data di Stipulazione	indica la data in cui deve intendersi stipulata la singola Cessione, in conformità a quanto disposto dall'Articolo 18, comma 1.
Data Limite	indica il 90° (novantesimo) giorno successivo alla Data di Pagamento Attesa ovvero, qualora tale giorno sia diverso da un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.
Fattura	indica la fattura rappresentativa del Credito emessa dal Seller nei confronti dell'Impresa Debitrice.
Gestore	indica CrescItalia, ovvero il soggetto di volta in volta autorizzato dalla stessa a gestire la Piattaforma in forza di relativa licenza.
Giorno Lavorativo	indica ciascun giorno della settimana, esclusi il sabato e la domenica e i giorni festivi.
Importo Nominale	indica l'importo nominale del Credito.
Importo Soglia	indica l'importo che deve essere complessivamente corrisposto al Buyer dall'Impresa Debitrice, in ipotesi di uno o più Pagamenti Parziali, affinché il Buyer sia obbligato ad adempiere agli obblighi di cui all'Articolo 19, comma 1, lett. (b), n. (iii), determinato in conformità alle disposizioni di cui all' <u>Allegato D</u> .
Impresa Debitrice	indica l'impresa debitrice del Credito in forza del Titolo Contrattuale.
Informazioni Proprietarie	indica l'insieme dei dati e delle altre informazioni raccolte da CrescItalia, eventualmente anche tramite fonti esterne, in relazione, tra l'altro, agli Aderenti e alle operazioni di Cessione concluse mediante la Piattaforma, con particolare riguardo ai dati e alle altre informazioni relative ai Seller, alle Imprese Debitrici e al loro rispettivo merito di credito, alle Cessioni realizzate tramite la Piattaforma e ai relativi Crediti, che siano oggetto di rielaborazione e analisi da

parte di CrescItalia e su cui quest'ultima sia titolare di diritti di proprietà intellettuale in conformità alla normativa tempo per tempo vigente.

<i>Istruzioni Operative</i>	indica le istruzioni relative all'utilizzo della Piattaforma e al perfezionamento delle operazioni di Cessione di volta in volta fornite da CrescItalia attraverso la stessa Piattaforma.
<i>Legge 130</i>	Indica la legge sulla cartolarizzazione dei crediti n. 130 del 30 Aprile 1999, come di volta in volta modificata ed integrata.
<i>Materiale Concesso in Licenza</i>	indica il materiale di cui all'Articolo 8, comma 1.
<i>Notifica della Cessione</i>	indica la comunicazione con la quale viene notificata all'Impresa Debitrice l'avvenuta Cessione del Credito.
<i>Offerta</i>	indica l'offerta finalizzata all'acquisto del Credito presentata dal Buyer attraverso la Procedura di Cessione.
<i>Offerta in Corso</i>	indica un'Offerta presentata dal Buyer per la quale non ricorra alcuna delle condizioni di cui all'Articolo 10, comma 5, del Contratto.
<i>Offerta Migliorativa</i>	indica un'Offerta che preveda condizioni migliori della/e Offerta/e precedentemente presentata/e in relazione al Credito oggetto di Procedura di Cessione in termini di Saldo Offerito.
<i>Opzione di Vendita</i>	indica l'opzione di vendita che il Buyer ha diritto di esercitare nei confronti del Seller nelle ipotesi di cui all'Articolo 25, comma 1, del Contratto.
<i>Pagamento alla Data di Pagamento Attesa</i>	indica il Pagamento Integrale accreditato sul Conto Buyer alla Data di Pagamento Attesa.
<i>Pagamento Anticipato</i>	indica il Pagamento Integrale accreditato sul Conto Buyer prima della data di Pagamento Attesa.
<i>Pagamento Integrale</i>	indica le ipotesi in cui l'Impresa Debitrice abbia corrisposto al Buyer in un'unica soluzione un importo almeno equivalente all'Importo Nominale.
<i>Pagamento Parziale</i>	indica tutte le ipotesi di pagamento che non costituiscono un Pagamento Integrale.
<i>Pagamento Tardivo</i>	indica il Pagamento Integrale accreditato sul Conto Buyer successivamente alla Data di Pagamento Attesa.
<i>Parte o Parti</i>	indica, congiuntamente o singolarmente, l'Aderente che stipula il presente Contratto e CrescItalia.
<i>Piattaforma</i>	indica la piattaforma informatica gestita da CrescItalia.
<i>Prezzo di Acquisto</i>	indica, in relazione a ciascun Credito oggetto di Cessione, il prezzo dato dalla somma tra l'Acconto e il Saldo, secondo quanto previsto dall'Allegato B.
<i>Prezzo di Retrocessione</i>	indica il prezzo che il Seller è tenuto a corrispondere al Buyer in caso di esercizio dell'Opzione di Vendita ai sensi dell'Articolo 25, comma 3, determinato in conformità all' <u>Allegato D</u> .
<i>Procedura di Cessione</i>	indica la procedura attivata dal Seller attraverso la Piattaforma.

Profilo	indica il profilo (“ <i>account</i> ”) attivato da CrescItalia in relazione a ciascun Aderente sulla Piattaforma.
Registrazioni	indica l’insieme dei dati, informazioni ed evidenze di carattere informatico, elettronico e contabile relativi alle attività compiute dagli Aderenti sulla Piattaforma, incluso con riferimento alle istruzioni, alle comunicazioni e alle Offerte immesse dagli Aderenti, al consenso manifestato dagli stessi rispetto alle singole operazioni di Cessione e alla conclusione di tali operazioni.
Saldo	indica l’importo dovuto a titolo di saldo indicato nell’Offerta che il Buyer è tenuto a corrispondere al Seller in caso di Pagamento alla Data di Pagamento Attesa.
Saldo Aggiustato	indica l’importo eventualmente dovuto dal Buyer al Seller a titolo di saldo in ipotesi di Pagamento Anticipato o Pagamento Tardivo, determinato in conformità alle disposizioni di cui all’ <u>Allegato D</u> .
Saldo Minimo	indica l’importo indicato dal Seller come importo minimo per la presentazione di Offerte da parte dei Buyer.
Saldo Offerto	indica l’importo offerto dal Buyer a titolo di saldo nell’ambito di una Procedura di Cessione.
Saldo Ridotto	indica l’importo eventualmente dovuto dal Buyer al Seller a titolo di saldo in ipotesi di uno o più Pagamenti Parziali al ricorrere delle condizioni previste dall’Articolo 19, comma 1, lett. (b), n. (iii) del Contratto, determinato in conformità alle disposizioni di cui all’ <u>Allegato D</u> .
Sconto	indica l’importo addebitato da CrescItalia al Seller in relazione a ciascuna Cessione, determinato a seguito di una valutazione effettuata dal Gestore ed in conformità alle disposizioni di cui all’ <u>Allegato B</u>
Seller	indica l’Aderente persona giuridica, qualificabile come micro, piccola o media impresa, che opera sulla Piattaforma in qualità di potenziale venditore / cedente dei Crediti.
Servicer	indica [...] nella sua qualità di “soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento” e responsabile della verifica della conformità della Operazione di Cartolarizzazione alla Legge 130 e al relativo prospetto informativo, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), e comma 6-bis, della Legge 130 e, più in generale, quale servicer dell’Operazione di Cartolarizzazione ovvero qualsiasi altro soggetto nominato, di tempo in tempo, dal Cessionario per lo svolgimento di tali attività.
Sezione	indica una sezione del Contratto.
Titolo Contrattuale	indica il rapporto contrattuale in forza del quale il Credito è sorto.
Upfront Discount del Seller	indica l’importo dedotto dal Seller al prezzo dovuto dal Buyer in relazione a ciascuna Cessione perfezionatasi mediante la Piattaforma, determinato a seguito di una valutazione effettuata dal Gestore ed in conformità alle disposizioni di cui all’ <u>Allegato B</u> .

Allegato B – Condizioni economiche della Piattaforma

*_*_*_*

(a) Upfront Discount

L'Upfront Discount è pari a una percentuale del valore nominale della Fattura in relazione al numero di giorni che intercorrono tra la data in cui deve essere corrisposto l'Acconto e la Data di Pagamento Attesa, come indicato nella seguente tabella:

	Prima Fascia	Seconda Fascia	Terza Fascia	Quarta Fascia	Quinta Fascia
Importo (% Acconto)	Fino ad un massimo del 0,30%	Fino ad un massimo del 0,50%	Fino ad un massimo del 0,65%	Fino ad un massimo del 0,90%	Fino ad un massimo del 1,2%
Numero di giorni	Fattura a 30 giorni	Fattura a 60 giorni	Fattura a 90 giorni	Fattura a 120 giorni	Fattura a 180 giorni

L'Upfront Discount viene dedotto dall'Acconto dal Buyer al momento del pagamento dell'Acconto

Dal saldo dovuto al Seller verrà dedotto uno sconto mensile, pari ad una cifra compresa tra lo 0,4% e lo 0,9% calcolata sull'acconto al lordo dell'up front. Lo Sconto sarà applicato per ciascun mese fino al momento di incasso della fattura, ferme restando le ulteriori modalità di calcolo previste dall'allegato D.

Qualora si realizzi una delle seguenti ipotesi:

- (i) l'Impresa Debitrice provveda a effettuare il Pagamento Integrale, ovvero si realizzino le condizioni di cui all'Articolo 19, comma 1, lett. (b), n. (iii) successivamente alla Data di Pagamento Attesa; ovvero
- (ii) decorsi 90 (novanta) giorni dalla data in cui deve essere corrisposto l'Acconto, non si siano ancora realizzate le condizioni di cui all'Articolo 19, comma 1, lett. (b), n. (iii), né sia stato effettuato il Pagamento Integrale;

il Seller sarà tenuto a corrispondere una somma integrativa rispetto all'importo già dedotto a titolo di Upfront Discount, pari alla differenza tra tale importo e la somma altrimenti dovuta considerando il numero di giorni effettivamente intercorrenti tra il realizzarsi degli eventi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) e la data in cui deve essere corrisposto l'Acconto, sulla base della tabella di cui sopra.

(b) Spese recuperabili

CrescItalia registrerà e recupererà tutte le spese straordinarie sostenute a seguito di richieste da parte del Seller o azioni che si rendessero necessarie ai sensi del Contratto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (i) la predisposizione e/o acquisizione di apposita documentazione per consentire l'attivazione delle Procedure di Cessione, anche nelle ipotesi di cui all'Articolo 13, comma 2.
- (ii) eventuali interazioni con gli Aderenti (ad esempio, per riconciliare i pagamenti in caso di pagamento da parte del Seller in luogo dell'Impresa Debitrice).

*_*_*_*

Luogo e data: _____

Firma: _____

Allegato C – Mandato per la Notifica della Cessione

Spett.le
CrescItalia Servizi Imprese S.r.l.
Via Dante, 15
20123, Milano (MI)

Oggetto: Mandato per la notifica delle operazioni di cessione concluse mediante la piattaforma CrescItalia

Spett.le CrescItalia Servizi Imprese S.r.l.,

con la sottoscrizione della presente la scrivente società [____], avente sede legale in [____], [] – [_ _] e iscritta al Registro delle Imprese di [_ _], con il numero [____] (di seguito, la “**Società**”), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* [____], nato a [_ _ _ _ _], il [____] e residente in [____], [____], [____] – [_ _], ai sensi e per gli effetti degli artt. 1701 e ss., cod. civ.,

CONFERISCE MANDATO

alla società CrescItalia Servizi Imprese S.r.l., avente sede legale in Via Dante, 15, Milano (MI) – 20123, iscritta al Registro delle Imprese di Milano con il numero MI 2004556 (di seguito, “**CrescItalia**”), affinché essa proceda, in nome e per conto della Società *ex art.* 1704 cod. civ., a notificare le operazioni di cessione del credito di volta in volta concluse dalla Società attraverso la piattaforma gestita da CrescItalia (di seguito, la “**Piattaforma**”) nei confronti delle imprese debtrici dei crediti oggetto di cessione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1264, comma 1, cod. civ., e dell’art. 1248, comma 2, cod. civ., ad adempiere, se del caso, agli obblighi di pubblicazione delle cessioni di crediti di cui alla Legge n. 130 del 30 Aprile 1999, nonché ad effettuare le eventuali notifiche derivanti dall’esercizio dell’opzione di vendita di cui all’articolo 25 del contratto di adesione alla Piattaforma stipulato dalla Società (di seguito, il “**Contratto di Adesione**”).

Il presente mandato viene conferito anche nell’interesse delle controparti delle operazioni di cessione concluse dalla Società *ex art.* 1724, comma 2, cod. civ. ed è soggetto alle ulteriori disposizioni di cui al Contratto di Adesione e alle previsioni che disciplinano tali operazioni di cessione. Esso dovrà ritenersi automaticamente risolto in caso di scioglimento, per qualsiasi causa, del Contratto di Adesione, senza che sia perciò necessaria alcuna comunicazione da parte della Società e/o di CrescItalia.

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione o all’applicazione del presente mandato o comunque in relazione allo stesso è competente in via esclusiva il Foro di Milano, con esclusione di qualsiasi foro concorrente.

Luogo e data: _____

Firma: _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342, cod. civ., si dichiara espressamente di approvare la clausola relativa alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Luogo e data: _____

Firma: _____

Allegato D – Modalità di calcolo dei corrispettivi dovuti a titolo di saldo e del Prezzo di Retrocessione

*_*_*_*

(A) Corrispettivo dovuto a titolo di saldo in ipotesi di Pagamento alla Data di Pagamento Attesa

In conformità a quanto previsto dall'Articolo 19, comma 1, lettera (b), n. (i), del Contratto, in caso di Pagamento alla Data di Pagamento Attesa, il Buyer dovrà corrispondere al Seller un importo pari al Saldo.

(B) Condizioni applicabili in ipotesi di Pagamento Anticipato e di Pagamento Tardivo e modalità di determinazione del Saldo Aggiustato

In caso di Pagamento Anticipato o di Pagamento Tardivo, il Saldo sarà rispettivamente incrementato o diminuito, per ogni giorno di anticipo o di ritardo rispetto alla Data di Pagamento Attesa, di un importo pari a:

$$(\text{IMP} - \text{ACC} - \text{SAL}) / \text{GG}$$

e pertanto il Saldo Aggiustato dovuto in caso di Pagamento Anticipato sarà maggiore del Saldo e sarà determinato in conformità alla seguente formula:

$$\text{SAL}(\text{AGG}) = \text{SAL} + [(\text{IMP} - \text{ACC} - \text{SAL}) / \text{GG}] \times \text{GA}$$

mentre il Saldo Aggiustato dovuto in caso di Pagamento Tardivo sarà minore del Saldo e sarà determinato in conformità alla seguente formula:

$$\text{SAL}(\text{AGG}) = \text{SAL} - [(\text{IMP} - \text{ACC} - \text{SAL}) / \text{GG}] \times \text{GR}$$

* * * *

Dove:

SAL(AGG) = il Saldo Aggiustato dovuto in ipotesi di Pagamento Anticipato o Pagamento Tardivo;

IMP = l'Importo Nominale del Credito;

ACC = l'importo dovuto a titolo di Acconto;

SAL = l'importo dovuto a titolo di Saldo in caso di Pagamento alla Data di Pagamento Attesa;

GG = i giorni intercorrenti tra il 2° (secondo) Giorno Lavorativo successivo alla Data di Stipulazione e la Data di Pagamento Attesa;

GA = i giorni di anticipo del pagamento, pari ai giorni intercorrenti tra la data di accredito del Pagamento Anticipato e la Data di Pagamento Attesa;

GR = i giorni di ritardo del pagamento, pari ai giorni intercorrenti tra la Data di Pagamento Attesa e la data di accredito del Pagamento Tardivo.

* * * *

Resta inteso che, qualora in ipotesi di Pagamento Tardivo il Saldo Aggiustato assuma un valore pari a zero o negativo, nulla sarà dovuto a tale titolo dalle parti.

(C) Condizioni applicabili in ipotesi di Pagamento Parziale

(i) Disciplina del Pagamento Parziale

In caso di uno o più Pagamenti Parziali, il Buyer sarà tenuto al pagamento del Saldo Ridotto in favore del Seller, determinato in conformità a quanto di seguito precisato, soltanto qualora l'importo del singolo Pagamento Parziale ovvero, in caso di più Pagamenti Parziali, la somma degli importi corrisposti dall'Impresa Debitrice, raggiunga o superi l'Importo Soglia calcolato in conformità a quanto previsto al successivo par. (ii)

con riferimento alla data in cui viene accreditato il singolo Pagamento Parziale ovvero, in caso di più Pagamenti Parziali, alla data in cui viene accreditato l'ultimo dei Pagamenti Parziali in ordine di tempo.

In tali ipotesi, l'importo dovuto dal Buyer al Seller sarà determinato in conformità alla seguente formula:

$$\mathbf{SAL(RID) = INC - IS}$$

* * * *

Dove:

SAL(RID) = l'importo che il Buyer è tenuto a corrispondere a titolo di Saldo Ridotto;

INC = il totale degli importi incassati dal Buyer in relazione al Credito alla Data di Pagamento dell'Importo Soglia;

IS = l'Importo Soglia applicabile alla Data di Pagamento dell'Importo Soglia.

* * * *

In conformità a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, lett. (b), n. (iii), del Contratto, nulla sarà dovuto dal Buyer in ipotesi di uno o più Pagamenti Parziali che non raggiungano, singolarmente o cumulativamente, l'Importo Soglia di volta in volta applicabile.

(ii) Modalità di determinazione dell'Importo Soglia

L'Importo Soglia alla Data di Pagamento Attesa sarà uguale a:

$$\mathbf{IS = IMP - SAL}$$

mentre l'Importo Soglia a ogni data diversa dalla Data di Pagamento Attesa sarà uguale a:

$$\mathbf{IS = IMP - SAL(AGG)*}$$

* * * *

Dove:

IS = l'Importo Soglia;

IMP = l'Importo Nominale del Credito;

SAL = l'importo dovuto dal Buyer a titolo di Saldo in ipotesi di Pagamento alla Data di Pagamento Attesa;

SAL(AGG)* = l'importo che sarebbe di volta in volta dovuto dal Buyer a titolo di Saldo Aggiustato, nelle ipotesi in cui si verificasse un Pagamento Anticipato o un Pagamento Tardivo, con riferimento alla data in cui viene accreditato il singolo Pagamento Parziale, determinato in conformità alla precedente lettera (B).

* * * *

(D) Prezzo di Retrocessione in caso di esercizio dell'Opzione di Vendita da parte del Buyer

Nei casi in cui ricorrano le condizioni per l'esercizio dell'Opzione di Vendita da parte del Buyer, in conformità a quanto previsto dall'Articolo 25 del Contratto, il Prezzo di Retrocessione sarà pari a:

$$\mathbf{PRR = IS(DL) - INC}$$

* * * *

Dove:

PRR = il Prezzo di Retrocessione;

IS(DL) = il valore dell'Importo Soglia alla Data Limite, determinato in conformità alle disposizioni di cui alla precedente lettera (C), par. (ii), avendo a riferimento il valore del Saldo Aggiustato alla Data Limite;

INC = il totale degli importi eventualmente già incassati dal Buyer in relazione al Credito alla Data di Esercizio.

Allegato E – Fee di Adesione Buyer

Il Buyer successivamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art 4.1 del Contratto di Adesione, provvederà al pagamento annuale della fee di adesione dell'importo di Euro (euro/00) oltre IVA di legge se dovuta, la prima volta entro i 5 giorni successivi all'invio delle Credenziali di accesso alla Piattaforma e successivamente ogni anno alla medesima data .

La decorrenza dell'adesione corrisponde alla data dell'invio delle Credenziali di accesso per l'utilizzo della Piattaforma

L'importo della Fee verrà regolato, a fronte di presentazione di regolare fattura a mezzo bonifico bancario a favore di:

CrescItalia Servizi Imprese Srl

IBAN: IT 94 Y 02008 01661 000103732086

BIC: UNCRITM1OU1